

PATRIMONIO MESSINA S.P.A.

Società House Providing

Socio Unico Pubblico Locale Comune di Messina

Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca

98122 Messina (ME)

Web : www.patrimoniomessina.it

E-Mail : patrimonio@patrimoniomessina.it

INDICE

MOGC 231 – PARTE GENERALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale	
1.0	Introduzione
2.0	Premessa
2.1	Il contenuto del D.Lgs.n.231/01
2.2	La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente
2.3	Linee guida di Confindustria
3.0	Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
3.1	Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello
3.2	Elementi fondamentali del Modello
3.3	Modello, codice etico e sistema disciplinare
3.4	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico
4.0	Potenziali aree a rischio e processi strumentali
5.0	Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio
6.0	Destinatari del Modello
7.0	Organismo di Vigilanza
7.1	I requisiti
7.2	Individuazione
7.3	Nomina
7.4	Funzioni e poteri
7.5	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario
8.0	Informazione, formazione ed aggiornamento
9.0	Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico
9.1	Violazione del Modello
9.1.1	Segnalazione violazione del Modello - Tutela lavoratori
9.2	Misure nei confronti dell'organo amministrativo
9.3	Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti
9.4	Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda
10	Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello
10.1	Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello
10.2	Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
1	Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe
1.1	Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe
1.2	Il sistema dei poteri e delle deleghe
2	Finalità della parte speciale
2.1	Struttura della parte speciale
2.2	Specifiche circa i delitti tentati
3	Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
4	Sezione B: Reati societari
5	Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche
6	Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati
7	Sezione E: Reati Ambientali
8	Sezione F: Reati di criminalità organizzata
9	Sezione G: Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo
10	Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio
11	Sezione I: Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
12	Sezione L: Reati contro la personalità individuale etc.
13	Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato
14	Sezione N: Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri
15	Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio
16	Sezione P: Reati in violazione del diritto d'autore
17	Sezione Q: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
18	Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
19	Sezione S: Reati transnazionali
20	Sezione T: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
21	Sezione U: Reati di razzismo e xenofobia
22	Sezione V: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
23	Sezione Z: Dichiarazione fraudolenta mediate utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)
24	Sezione X: Contrabbando (diritti di confine)

MOGC 231 – ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

“Modulo/Tabella per l’analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01”	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01, L.146/2006 e Art.12 L 9/2013
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-novies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-decies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-undecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-terdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quaterdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquiesdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexiesdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 26
-	Tabella per analisi dei rischi – L.n.146/2006
-	Tabella per analisi dei rischi – Art.12 L.n.9/2013

MOGC 231 – ANALISI DEI RISCHI PER PROCESSO

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Modulistica 231: “Matrice del calcolo indice rischi per processo”	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale
2.0	Tabella per la definizione delle priorità di intervento
AR1	Tabella per analisi dei rischi – Processo 1 di 9 : Processo di Gestione delle risorse umane
AR2	Tabella per analisi dei rischi – Processo 2 di 9 : Processo commerciale e relazioni con il territorio
AR3	Tabella per analisi dei rischi – Processo 3 di 9: Processo di approvvigionamento
AR4	Tabella per analisi dei rischi – Processo 4 di 9: Processo di gestione dei sistemi informativi
AR5	Tabella per analisi dei rischi – Processo 5 di 9: Processo amministrativo e finanziario
AR6	Tabella per analisi dei rischi – Processo 6 di 9: Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici
AR7	Tabella per analisi dei rischi – Processo 7 di 9: Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo ed ambientale in cui sia parte la P.A.
AR8	Tabella per analisi dei rischi – Processo 8 di 9: Processo di gestione dei rapporti con la P.A. per l’ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative
AR9	Tabella per analisi dei rischi – Processo 9 di 9: Processo di gestione dei rapporti con Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestione e smaltimento dei rifiuti

PATRIMONIO MESSINA S.P.A.

Società House Providing

Socio Unico Pubblico Locale Comune di Messina

Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca

98122 Messina (ME)

Web : www.patrimoniomessina.it

E-Mail : patrimonio@patrimoniomessina.it

MOGC 231 – PARTE GENERALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo 2021

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale	
1.0	Introduzione
2.0	Premessa
2.1	Il contenuto del D.Lgs.n.231/01
2.2	La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente
2.3	Linee guida di Confindustria
3.0	Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
3.1	Obiettivi e finalità perseguiti con l’adozione del Modello
3.2	Elementi fondamentali del Modello
3.3	Modello, codice etico e sistema disciplinare
3.4	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico
4.0	Potenziali aree a rischio e processi strumentali
5.0	Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio
6.0	Destinatari del Modello
7.0	Organismo di Vigilanza
7.1	I requisiti
7.2	Individuazione
7.3	Nomina
7.4	Funzioni e poteri
7.5	Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario
8.0	Informazione, formazione ed aggiornamento
9.0	Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico
9.1	Violazione del Modello
9.1.1	Segnalazione violazione del Modello - Tutela lavoratori
9.2	Misure nei confronti dell’organo amministrativo
9.3	Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti
9.4	Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l’azienda
10	Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello
10.1	Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello
10.2	Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

PATRIMONIO MESSINA S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica con socio unico pubblico locale identificato nel Comune di Messina con capitale sociale di euro 100.000 (centomila) che ha per oggetto la gestione in regime di *"in house provi-ding" del servizio di gestione, dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Messina*; costituita in data 7 ottobre 2019 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.114 del 1 luglio 2019, è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci, con validità di tre esercizi. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un Revisore Unico Indipendente.

L'art. 2 bis, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013 rinvia per la definizione di società in controllo pubblico al d.lgs. n. 175 del 2016, introducendo così un elemento di discontinuità rispetto al previgente quadro normativo, unicamente regolato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione della diversa e più ampia nozione di controllo presa in considerazione.

L'art. 2, comma 1, lettera m), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*.

La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.”*

Il d.lgs. n. 175/2016, all'art. 2, comma 1, lettera o) definisce come **«società in house»**:

“le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”. Lo stesso decreto contiene la definizione di controllo analogo: *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”* (art. 2, comma 1, lettera c) e di controllo analogo congiunto: *“la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*. A sua volta il d.lgs. 50/2016 all'art. 5, comma 5 stabilisce le condizioni perché si abbia un controllo analogo congiunto (ai fini della non applicazione del codice alle concessioni e agli appalti affidati alla società controllata).

Dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Patrimonio MESSINA S.P.A. è società assoggetta a controllo pubblico ex art. 2359 c.c., primo comma, punto 1) da parte del Comune di Messina.

Per quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 1, comma 2 bis L. 190/2012 e dell'art. 11 bis, comma 1 e 2, d.lgs. 33/2013, la stessa è tenuta ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/01.

Pertanto, è volontà della Società coordinare il presente Modello Organizzativo con delle misure integrative, idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con la normativa sopracitata e le indicazioni regolamentari dell'Anac, attualmente riportate, per le società in controllo pubblico, nella Delibera n. 50/2015 e nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019/2021 di cui alla **Delibera Anac 1064/2019**.

Dette misure sono collocate in una sezione appositamente denominata “Piano Anticorruzione ex L. 190/2012” allegata al presente Modello organizzativo.

Secondo le modifiche apportate a detta L. 190/2012 dal d.l. 97/2016, detta sezione del Modello Organizzativo contiene anche le misure necessarie ad assicurare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni di cui al d.lgs. 33/2013, meglio noto come Decreto Trasparenza.

Il compito di monitorare sull'aggiornamento ed attuazione delle ulteriori misure idonee a prevenire fenomeni corruttivi e a garantire gli adempimenti di trasparenza spetta esclusivamente al nominato Responsabile Anticorruzione e Trasparenza che all'uopo ha l'obbligo di coordinarsi con il nominato Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 affinché sia garantito l'adeguato coordinamento dei sistemi di controllo.

Mentre il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01, con la sua mappatura dei rischi, tende a perseguire l'obiettivo di prevenire o, comunque, ridurre il rischio di commissione di fattispecie corruttive commesse da esponenti aziendali a vantaggio o nell'interesse di PATRIMONIO MESSINA S.P.A. il predetto Piano Anticorruzione – allegato al Modello Organizzativo – tende, invece, a prevenire o, quantomeno, ridurre il rischio di commissione di fattispecie corruttive commesse da esponenti aziendali a danno o svantaggio di PATRIMONIO MESSINA S.P.A..

Pertanto, il sistema di controllo aziendale, come complessivamente strutturato, è preordinato a prevenire o, quantomeno, ridurre il rischio di commissione di fattispecie di reato corruttive sia previste dal d.lgs. 231/01 che dalla L. 190/2012 attraverso il coordinamento dei controlli predisposti.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA – ACCESSO CIVICO

L'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, dispone alle società in House controllate da Enti Pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

In rispondenza agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, la SOCIETA' ha predisposto sul sito web istituzionale una sezione dedicata denominata "amministrazione trasparente" in cui vengono pubblicati dati e documentazioni qualora compatibili con la natura giuridica della SOCIETA'. Gli adempimenti in materia di trasparenza previsti nel **PTPCT** si richiamano agli obblighi di pubblicazione della SOCIETA', con relative

scadenze e responsabilità, a ciascun obbligo è associato il riferimento normativo e l’ambito soggettivo di applicazione nonché la specificazione dei relativi contenuti e la frequenza di aggiornamento richiesta.

L’ACCESSO CIVICO

Per “accesso civico semplice”, si intende l’accesso di cui all’articolo 5, co. 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tale tipologia di accesso è circoscritta ai soli atti, documenti e informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione imposto dalla legge e costituisce un rimedio alla sua mancata osservanza, tramite l’intervento di chiunque voglia esercitare il suo diritto di accedere ai documenti, atti e informazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione.

Per “accesso civico generalizzato”, si intende l’accesso di cui all’articolo 5, co. 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e si traduce in un diritto di accesso che può essere esercitato da chiunque, senza particolare motivazione o giustificazione, che riguarda i soli documenti amministrativi, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 dell’articolo.

MONITORAGGIO ED AUDIT REQUISITI DI TRASPARENZA

L’art. 43, c. 1 del D. Lgs. 33/13 affida al RPCT il compito di svolgere stabilmente *“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza el'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”*.

Il RPCT garantisce il monitoraggio interno degli obblighi di Trasparenza, attraverso un’attività di monitoraggio programmato, con il supporto del Gruppo di lavoro sulla Trasparenza e del ODV.

L’attività di monitoraggio e report viene effettuata, secondo la tempistica dichiarata nel **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA** prende come riferimento i seguenti punti:

- verifica degli obblighi di pubblicazione;
- esiti delle procedure di accesso civico gestite nell’anno.

Qualora dall’attività di monitoraggio e connesso reporting, emergano l’inadempimento o il ritardato o parziale adempimento di alcuni obblighi di pubblicazione, il RPCT è tenuto ad effettuare la segnalazione interna ai sensi dell’art. 43, c. 1 del D.lgs. 33/13.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Per consentire una migliore ed efficace gestione degli adempimenti in materia di trasparenza, è dovere di tutto il personale della SOCIETA' informare il RPCT in merito a qualsiasi notizia relativa:

- alla mancata o tardiva pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.l.g.s.33/2013 così come elencati nel **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA** ;
- al mancato, tardivo o incompleto riscontro ad una richiesta di accesso civico.

L’art. 43, cc. 1 e 5 del D.Lgs. 33/13 affida al Responsabile della Trasparenza (RT) il compito di segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Consiglio di Amministrazione e all'A.N.A.C..La segnalazione interna viene inoltrata, per conoscenza, ai soggetti individuati come responsabili del mancato o ritardato adempimento segnalato.

Si ricorda che l’art. 6, c. 2 del D.lgs. 33/13 stabilisce che “l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”.

2.1 Il contenuto del D.Lgs.n.231/01

In attuazione della delega di cui all’Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato

In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, ... nelle pubbliche forniture	Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione...d’ufficio	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs.n.231/01
Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

2.2 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l’articolo 6 del Decreto stabilisce che l’ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:

- L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al Modello

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della

commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati

2.3 Linee guida di Confindustria

Per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia

L'azienda aderisce a Confindustria, la quale in data 31 marzo 2008, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.n.231/01"

Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 9 Aprile 2008 ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto"

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico
- Sistema organizzativo
- Procedure manuali ed informatiche
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Applicazione del principio di segregazione dei compiti
- Documentazione dei controlli
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure

Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione
- Previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie
- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale

Tali linee guida in quanto naturale punto di riferimento per i modelli delle singole imprese vengono comunque allegate a formare parte integrante del presente modello nella versione più aggiornata disponibile.

3 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al “Codice Etico” al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività “a rischio” ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto

A seguito dell'individuazione delle attività “a rischio”, l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali

3.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Organismo” o “OdV”), ruolo attribuito in azienda a professionisti esterni, e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società,

nulla di nuovo poiché l’attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull’implementazione e l’attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **UNI EN ISO 14001:2015**
- **UNI ISO 45001:2018**

è parte integrante del Modello 231

Ulteriormente, la Società ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere

3.3 Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare

L’azienda ha ritenuto opportuno formalizzare i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all’interno di un Codice Etico, in considerazione anche dei comportamenti che possono determinare la commissione dei reati previsti dal Decreto

Gli obiettivi che l’azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- Improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione
- Richiamare l’attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali
- Definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che l’azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all’articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.4 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto), è rimessa al consiglio di amministrazione la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

4.0 Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa

L’analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento

	Probabilità “P”	Danno “D”	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello

Si precisa che i reati di cui all’Art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali;
l’azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche)

5.0 Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell’ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l’analisi sulla presenza/assenza all’interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione)
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - Esistenza di criteri oggettivi per l’effettuazione delle scelte aziendali
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto

- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello

6.0 Destinatario del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari

7.0 Organismo di Vigilanza

7.1 I requisiti

L’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità “amministrativa” dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso. I componenti dell’O.d.V. devono essere scelti dal Consiglio di Amministrazione in modo tale da garantire che lo stesso sia dotato di esperienze, competenze e professionalità adeguate per lo svolgimento dei propri compiti secondo norma, in considerazione dei rischi reato presupposto emersi dall’analisi, dell’organizzazione della Società e delle attività svolte, anche alla luce del risk

assessment.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con il Consiglio di Amministrazione
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali; a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento

7.2 Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale Organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica ai sensi dell'art.6 co.1 lettera b) D.Lgs. 231/2001
- Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

7.3 Cause di ineleggibilità - Nomina e Durata - Accettazione dell'incarico - Revoca - Cessazione dall'incarico

Cause di ineleggibilità

In assenza di previsioni normative sul punto, in parziale analogia a quanto previsto dall'art. 2399 c.c. per i membri del Collegio Sindacale, con gli opportuni adattamenti, si possono prendere a riferimento quali cause di ineleggibilità alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza, i casi in cui le persone:

- a) abbiano riportato condanna o definito con patteggiamento un giudizio per aver commesso uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01;
- b) abbiano riportato condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) siano interdette, inabilite o fallite;
- d) esercitino funzioni di Amministratore Delegato con deleghe operative nelle aree sensibili;
- e) siano stretti familiari di consiglieri aventi deleghe operative nelle aree sensibili;
- f) siano amministratori con deleghe operative nelle aree sensibili di società controllate o loro stretti familiari;
- g) siano legati alla società o a società controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di collaborazione o prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nomina - durata

Il Consiglio di Amministrazione della società provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Accettazione dell'incarico

I componenti dell'O.d.V. devono attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità alla carica da rivestire, di accettare la nomina stessa e di impegnarsi a svolgere il compito in autonomia e secondo norma.

Revoca

La revoca dei componenti l'O.d.V. o di alcuno di essi è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.

La revoca potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere non vincolante del Collegio sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della società ai sensi del D.Lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. “patteggiamento”, ovvero un decreto penale di condanna, ove sia accertata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’O.d.V. in relazione al fatto reato presupposto verificatosi, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 1 lett. d) D.Lgs. 231/01;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità, salvo quelle che siano espressamente derogate dalla deliberazione di nomina;
- la violazione delle misure poste a tutela della riservatezza dell’identità del soggetto che segnali violazioni del Modello 231 o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Cessazione dall’incarico

In caso di cessazione dall’incarico per rinuncia, revoca o per altra causa, il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina dei nuovi componenti o del componente.

Nel caso di cessazione di uno o più dei componenti in carica, l’incarico dei nuovi componenti cesserà allo scadere del termine previsto per i componenti in carica.

7.4 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall’Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull’effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito
- Valutazione dell’adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un’attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L’aggiornamento può essere proposto dall’Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall’organo amministrativo

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull’effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all’aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull’attuazione dello stesso
- Assicurarci i flussi informativi di competenza
- Assicurare l’attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività dell’Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Coordinamento tra OdV e RPCT

L’OdV vigila sull’attuazione della Sezione 231 del presente documento e il RPCT vigila sul rispetto delle disposizioni previste dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza, tuttavia, l’OdV e il RPCT,nell’ambito dell’esecuzione delle attività di propria competenza, operano in stretto coordinamento.

Tale coordinamento è garantito attraverso:

- pianificazione ed esecuzione delle verifiche in merito all’effettiva attuazione della Sezione 231e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza, al fine di attuare sinergie per la Società;
- attività di vigilanza coordinata;
- definizione, ove applicabile, di flussi informativi di comune interesse;
- attività di risk assessment eseguita congiuntamente dall’OdV e dal RPCT.

7.5 Flussi informativi dell’OdV nei confronti del vertice societario

Sistema delle deleghe

All’OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello

L’obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società
- L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l’autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione
- Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L’OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all’OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all’attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L’eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l’ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all’attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate
- L’afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l’OdV dell’azienda
- L’OdV, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso
- Le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto
- Le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello

Spetta all’OdV il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante e la tutela dei diritti dell’azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei Reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, anche tramite lo specifico indirizzo di posta elettronica odv@patrimoniomessinaspa.it il cui accesso è riservato esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza o avvalendosi della procedura in materia di *Whistleblowing*.

8.0 Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l’azienda assicura l’ampia divulgazione del Modello e l’effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che al Consiglio di Amministrazione e a ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate

Prima dell’entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti

La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione

9.0 Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale
- Eventuale recidiva

9.1 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs.n.231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari

9.1.1 Segnalazione violazione del Modello-Tutela lavoratori

Per tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità nella violazione del Modello la società si è dotata di una procedura interna di controllo **P-INT-24 "Segnalazione di sospetti-Wistleblowing"** con relativa modulistica e istruzioni che la stessa distribuisce a tutto il personale all'atto di nuova assunzione e reperibile sul sito intranet.

Con riferimento all'istituto del c.d. *whistleblowing*, ovvero il dipendente che, all'interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite, si ritiene tale strumento indispensabile per la prevenzione della corruzione. In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione, ha approvato la procedura per la disciplina delle modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite e irregolarità

(*Whistleblowing*), così come elaborata dal RPCT. La procedura è stata esposta e chiarita nei suoi punti essenziali dal RPCT nel corso di due riunioni settimanali alle quale hanno preso parte i Responsabili di Reparto, a cui è stato richiesto di riportare quanto appreso ai propri collaboratori. La predetta procedura è pubblicata nel Portale del Dipendente.

In ottemperanza a quanto previsto nelle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)” è stato pubblicato in modalità il software che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione. La Società ha sottoscritto un contratto per l’implementazione e la customizzazione del predetto software, che si prevede potrà essere utilizzabile. La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.

Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).

A) Tutela del soggetto che effettua le segnalazioni (c.d. *whistleblowing*)

Le segnalazioni di inosservanze al Modello 231, comprensivo di Protocolli e misure di prevenzione, nonché di condotte configuranti reato presupposto vengono trattate con modalità che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante e in nessun caso possono dare adito a forme di ritorsione o discriminazione, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

A tal fine la Società ha adottato uno specifico Protocollo per garantire, anche con modalità informatiche, la tutela della riservatezza del segnalante.

Le violazioni delle misure poste a tutela del soggetto che effettua le segnalazioni, nonché le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave verranno sanzionate come previsto nel Sistema disciplinare.

B) Segnalazione delle violazioni previste dal PNA e *whistleblower*

La **Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”**(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015, prevede una specifica forma di tutela per il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l’efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali soggetti segnalati;

consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria

9.2 Misure nei confronti dell’Organo Amministrativo

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l’immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società

In caso di violazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, l’OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all’amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie

9.3 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti

L’inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l’applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall’Art. 7 della Legge 300/1970

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale

- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva)

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV

9.3.1 Misure e sanzioni nei confronti dei lavoratori distaccati presso la società

Qualora, gli eventuali lavoratori che operano in regime di distacco (totale o parziale), PATRIMONIO MESSINA S.P.A., si rendano responsabili di violazioni o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal Modello, dal PTPCT dal Codice Etico e dai Protocolli di PATRIMONIO MESSINA S.P.A, la Funzione Risorse Umane, sentito l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio gli organi direttivi della Società distaccante, la competente funzione Risorse Umane e l'Organismo di Vigilanza della Società medesima affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa e secondo le regole sanzionatorie interne dalla medesima Società distaccante.

Gli interventi sanzionatori nei confronti di dipendenti distaccati da altre società I quali rivestano, in seno a PATRIMONIO MESSINA S.P.A., posizioni apicali seguono la disciplina prevista per il personale DELLA STESSA dotato della relativa qualifica. In ogni caso PATRIMONIO MESSINA S.P.A. attiverà una specifica informativa alla Società distaccante per le ulteriori valutazioni disciplinari di eventuale competenza.

9.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001

10.0 Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

10.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della società provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente

L'aggiornamento ed il riesame saranno disposti ad esempio in caso di:

- integrazione o modifica dei reati presupposto;
- modifiche organizzative, societarie e aziendali;
- modifiche nelle attività svolte;
- attribuzione di deleghe o procure;
- segnalazioni di organi societari, dipendenti e collaboratori;
- segnalazioni dell'O.d.V.;

- segnalazioni di Organi di vigilanza;
- segnalazioni di fatti reato presupposto.

Il Consiglio di Amministrazione garantisce che sia data ampia diffusione al Modello 231. L'informazione e la formazione vengono rivolte a tutti i soggetti destinatari del Modello 231 nelle formule e nei modi più congrui in base al rapporto che ciascun soggetto ha instaurato con la Società . e dovranno essere improntate a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Il Consiglio di Amministrazione cura che vengano consegnati e messi a disposizione i Protocolli e tutte le Misure di prevenzione ai terzi che sono chiamati alla loro osservanza.

L'attività di formazione ha altresì ad oggetto il Sistema Disciplinare adottato per il caso di violazioni di Protocolli e misure di prevenzione nonché di tutto quanto previsto nel Modello 231.

L'attività di formazione specifica dovrà essere programmata e sviluppata secondo un piano annuale condiviso con l'Organismo di Vigilanza.

Ogni destinatario del Modello 231 è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello stesso;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività svolte.

10.2 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza

il Consiglio di Amministrazione della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dal Consiglio di Amministrazione è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio

Il Consiglio di Amministrazione effettua un'analisi della bozza predisposta nonché delle valutazioni eventualmente ricevute dall'O.d.V. per verificare il concreto e completo raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma; qualora individui la necessità di ulteriori approfondimenti potrà provvedervi direttamente o restituire la documentazione al gruppo di lavoro con indicazione dei punti da implementare.

Il Consiglio di Amministrazione , una volta ritenute adeguate le revisioni proposte:

- le approva con delibera; – organizza l'informazione e la formazione dei soggetti destinatari;
- organizza ogni altra attività necessaria o anche solo utile per completare l'attuazione del Modello 231.

Copia dei Protocolli, delle misure di prevenzione e delle parti del Modello 231 aggiornati adottati dal Consiglio di Gestione viene inviata all'O.d.V., affinché possa svolgere le successive attività di vigilanza.

PATRIMONIO MESSINA S.P.A.

Società House Providing

Socio Unico Pubblico Locale Comune di Messina

Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca

98122 Messina (ME)

Web : www.patrimoniomessina.it

E-Mail : patrimonio@patrimoniomessina.it

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale	
1	Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe
1.1	Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe
1.2	Il sistema dei poteri e delle deleghe
2	Finalità della parte speciale
2.1	Struttura della parte speciale
2.2	Specifiche circa i delitti tentati
3	Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
4	Sezione B: Reati societari
5	Sezione C: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche
6	Sezione D: Reati informatici e di trattamento illecito di dati
7	Sezione E: Reati Ambientali
8	Sezione F: Reati di criminalità organizzata
9	Sezione G: Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo
10	Sezione H: Delitti contro l'industria ed il commercio
11	Sezione I: Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
12	Sezione L: Reati contro la personalità individuale etc.
13	Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato
14	Sezione N: Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri
15	Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio
16	Sezione P: Reati in violazione del diritto d'autore
17	Sezione Q: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
18	Sezione R: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
19	Sezione S: Reati transnazionali
20	Sezione T: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
21	Sezione U: Reati di razzismo e xenofobia
22	Sezione V: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
23	Sezione Z: Dichiarazione fraudolenta mediate utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)
24	Sezione X: Contrabbando (diritti di confine)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Reati di criminalità organizzata
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false
Delitti contro l'industria ed il commercio
Reati societari
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Delitti contro la personalità individuale etc.
Reati finanziari o abusi di mercato
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Reati ambientali
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri
Reati di razzismo e xenofobia
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Reati tributari
Contrabbando (diritti di confine)
Delitti tentati
Reati transnazionali
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Art.25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231/01
Art.25-sexiesdecies D.Lgs.n.231/01
Art. 26 D.Lgs.n.231/01
L. n 146/20016
Art.12 L.9/2013

La struttura organizzativa adottata dall’azienda

L’azienda è dotata di un’organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- Attribuzione di responsabilità
- Contenuti delle singole posizioni
- Linee di dipendenza e di riporto

La società, definendo compiti e responsabilità ed adottando procedure aziendali ben precise, intende:

- Identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento
- Responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
 - Correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari
 - Tracciabilità e documentabilità dell’operato svolto

1.1 Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l’azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura
- Tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.

1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia all'Amministratore Unico sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.).

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Nell'azienda le procure si dividono in:

- Operative, per atti di gestione ordinaria
- Di rappresentanza
- Di responsabilità

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultrannuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.

2 Finalità della parte speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2.1 Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei partners commerciali, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e per conto dell’azienda (qui di seguito, per brevità, semplicemente “destinatari del Modello 231” ed all’individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap-analysys.

Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:

SEZIONE “A”	Reati contro la Pubblica Amministrazione
SEZIONE “B”	Reati societari
SEZIONE “C”	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
SEZIONE “D”	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
SEZIONE “E”	Reati ambientali
SEZIONE “F”	Delitti di criminalità organizzata
SEZIONE “G”	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
SEZIONE “H”	Delitti contro l’industria ed il commercio
SEZIONE “I”	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
SEZIONE “L”	Delitti contro la personalità individuale
SEZIONE “M”	Reati finanziari e abusi di mercato
SEZIONE “N”	Impiego irregolare di lavoratori stranieri
SEZIONE “O”	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio
SEZIONE “P”	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
SEZIONE “Q”	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
SEZIONE “R	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
SEZIONE “S”	Reati transnazionali
SEZIONE “T”	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
SEZIONE “U”	Reati di razzismo e xenofobia
SEZIONE “V”	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
SEZIONE “Z”	Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)
SEZIONE “X”	Contrabbando

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Reati di criminalità organizzata
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false
Delitti contro l’industria ed il commercio
Reati societari
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Delitti contro la personalità individuale etc.
Reati finanziari o abusi di mercato
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Reati ambientali
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri
Reati di razzismo e xenofobia
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Reati tributari
Contrabbando
Delitti tentati
Reati transnazionali
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Art.25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231/01
Art.25-sexiesdecies D.Lgs.n.231/01
Art. 26 D.Lgs.n.231/01
L. n 146/20016
Art.12 L.9/2013

2.2 Specifiche circa i delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (Art. 26 del D.Lgs.n.231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’Art. 56, comma 4, c.p..

3.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di **prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati**

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

Provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi “etici” così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell’operatività aziendale

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice di Comportamento Interno e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello

In via generale, a tutto il personale dell’azienda:

- È fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola
- È fatto divieto di:
 - Porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto
 - Violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l’applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell’esercizio dell’ufficio o dell’incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

3.2 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative	=
Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo	Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d’Italia – Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate – ISVAP -

	COVIP
	=
Regioni	=
Province	=
Comuni	=
Comunità montane e loro consorzi ed associazioni	=
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni	=
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali	INPS – CNR – INAIL – INPDAI - ISTAT – ENASARCO – ASL - Enti e Monopoli di Stato - RAI
Unione europea e Stati esteri	=

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell’Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'Art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- La sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- L'apporto finanziario da parte dello Stato
- L'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale

È importante dunque tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

3.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex Art. 5 del D.Lgs.n.231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs.n.231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e Art.25 (concussione e corruzione) del D.Lgs.n.231/01.

3.3.1 Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 289-bis c.p.p.)

Il presente articolo è stato inserito dalla Legge n.3 del 9 gennaio 2019 in merito a” *misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione*”.

Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

3.3.2 Peculato (Art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa se ne appropria.

La pena prevista per tale reato **dall'Art. 1. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 314 c.p.**, è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita

Esempio

Un pubblico ufficiale utilizza la carta di credito aziendale per ragioni private

Se poi il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni incorrendo nell'**Art.316 c.p.**

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

* Al presente articolo 316 c.p. si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

3.3.3 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). La pena prevista per il reato in oggetto è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per i dipendenti il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della azienda perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione

Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società)

3.3.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (Art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La legge n.3 del 9 gennaio 2019 ha aggiunto che la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito

Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

Un funzionario aziendale rilascia, in violazione della procedura aziendale adottata, una garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio Cliente, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

3.3.5 Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui

La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 euro a 1.032 Euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Esempio

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere

3.3.6 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa

La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

3.3.7 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro ovvero, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 1.549 Euro

Infine, se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti, la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3000 Euro

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.

Esempio

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, l'azienda violasse il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.3.8 Concussione (Art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli

La pena prevista per tale reato **dall'Art.3 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 317 c.p.** è la reclusione da sei a dodici anni

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto, o allorquando la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla riscossione tributi).

Esempio

Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all'azienda. Tuttavia, sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione.

Esempio

Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

3.3.9 Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da

Art.318 Corruzione per un atto d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara)

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio

La pena prevista per tale reato **dall'Art.1 della legge n.3 del 9 gennaio 2019 che ha modificato l'Art. 318 c.p.** è la reclusione da tre a otto anni

* Ai presenti articoli si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

Sindaco che agevola appalti in favore dei cari o agevola l'affidamento degli appalti in favore delle persone a lui più vicine

Art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa

La pena prevista per tale reato **dall'Art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 319 c.p.** è la reclusione da sei a dieci anni

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Esempio

Medico che favorisce la prescrizione e la vendita di medicinali di una determinata ditta farmaceutica ottenendo da questo denaro o altro per se e per i suoi cari

Art.319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art.319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altra utilità.

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 che ha modificato l'Art. 319-quater è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi

Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.

Art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio
Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**

Note su Artt. 2,6 e 7 della legge n.69 del 27 maggio 2015

L’Art.2 modifica l'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena:
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno

L’Art. 6. dà integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti :
*Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata **alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato**».*

L’Art. 7 informa sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione:
*All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, **il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione**, dando notizia dell'imputazione».*

3.3.10 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario)

La pena prevista per tale reato **dall’Art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l’Art. 319-ter** è la reclusione da sei a 12 anni.

Esempio
Un dirigente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa.

3.3.11 Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le stesse pene previste dagli Artt. 318,319,319 bis,319 ter,320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

3.3.12 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio
Si veda il caso enunciato relativamente al reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente da parte del pubblico ufficiale.

3.3.13 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) n.75 del 14 luglio 2020

Si riporta il testo dell'Art.322-bis c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio: *Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate*

3.3.14 Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

3.3.15 Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'art. 323 c.p. è stato inserito nel comma 1 dell'Art. 25 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75 del 24 luglio 2020 ed è volto a punire condotte corruttive di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

3.3.16 Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)

A seguito della convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Art. 346-bis "traffico d'influenze illecite"

Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro. Tale fattispecie si differenzia dal reato di millantato credito, Art. 346 c.p. secondo il quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.

L'Art. 346-bis c.p. è stato modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019 con l'aumento, tra l'altro della pena della

reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi

La stessa legge contemporaneamente ha abrogato il reato di millantato credito Art.346 c.p.

Esempio

Si veda il caso della Procura di Roma del 2017 per il reato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti CONSIP

3.3.17 Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

L'articolo 356 c.p.” frode nelle pubbliche forniture” è stato inserito nel corpo dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75.del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231 viene fatto richiamo all'Art.2 della legge n.898 del 23 dicembre 1986 (*2.bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.*)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture)

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Viene di seguito riportato l'Art. 2. legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.” frode in agricoltura”

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3.4 Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili

Attività Sensibili

- Nelle quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A.
A titolo d'esempio si considerino i processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, i rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali.
- Nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza
- Relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità
- Che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni
- Che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi
A titolo d'esempio, si considerino i processi di acquisizione e gestione di finanziamenti agevolati per interventi formativi, finanziamenti a Clientela con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della P.A., riscossione tributi, servizi di concessione, pagamento e custodia per conto della P.A. (pensioni, etc.).
- Che comportino la gestione dei servizi informatici.

3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela

- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili - Ufficio Acquisti**
L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti del Gruppo e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso
- **Consiglio di Amministrazione**
I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della Clientela
- **Servizio Retail**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio del segmento Retail su tutto il territorio
- **Servizio Audit**
Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno della società e che coinvolgano le Autorità amministrative
- **Servizio Amministrazione e Controllo**
L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici del Gruppo, gli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza
- **Uffici Segreteria Generale e Comunicazione**
L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni
- **Ufficio Tecnico Immobili**
Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare della società
- **Ufficio Enti e non profit**
L'attività di tale funzione aziendale potrebbe essere considerata a rischio in relazione ai rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l’instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri

Nel corso dell’attività di analisi condotta nell’ambito delle varie funzioni aziendali, sono state individuate le “Aree a Rischio Reato” suddivise in:

AREE RISCHIO “REATO DIRETTO”	Ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.
AREE A RISCHIO “STRUMENTALI”	Alla realizzazione dei reati contro la P.A., ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione e dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

In considerazione delle attività aziendali e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio. Si precisa che laddove un’area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell’ambito di ciascuna “area a rischio reato diretto” sono stati individuate le principali “attività sensibili”, ossia quelle attività, all’interno di tali aree, al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le “aree a rischio reato diretto” con una breve descrizione delle attività che le compongono e l’elenco delle “aree a rischio strumentale”. Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello 231 stesso, di tipo dinamico.

FID REAT	Partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A.	Si tratta dell’attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l’attività di
-------------------------	--	--

	partecipazione a a) gare/appalti indette per l'affidamento dei servizi nonché b) rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione (e.g. Prefetto) per la stipula di contratti di servizio. - Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.) - Pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze - Rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi - Rapporti intrattenuti con l'Autorità di tutela dell'ambiente (Nuclei speciali delle Forze dell'Ordine, ispettori ASL, funzionari Enti locali ed altri) in occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell'ambiente
Raccolta e trasporto di rifiuti	Si tratta dell'attività di esecuzione di contratti/convenzioni per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti organici - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione della programmazione ed esecuzione dei lavori
Relazioni esterne ed istituzionali	- Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di richieste di autorizzazioni, pareri e pratiche varie per erogazioni liberali a terzi (ad esempio: ASL/Ospedali)
Area fiscale	- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti - Gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta) - Avvio di procedimenti giudiziari o stragiudiziali dinanzi alle competenti autorità
Affari legali	- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti relativamente a autorizzazioni sanitarie, denunce per tributi locali, violazioni del Codice della Strada, rifiuti e pratiche varie - Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio anche attraverso l'ausilio di legali esterni
Gestione erogazioni pubbliche	- Gestione delle domande avente ad oggetto la richiesta di finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici nonché collazione e predisposizione della documentazione a supporto della domanda - Gestione dell'utilizzo dei finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici conseguiti dalle competenti autorità nazionali e comunitarie - Gestione dell'attività di rendicontazione delle attività svolte all'ente pubblico erogatore - Gestione delle eventuali verifiche ispettive da parte delle competenti autorità nazionali e comunitarie al fine di verificare la destinazione dei contributi e dei finanziamenti ottenuti
Gestione dei trattamenti previdenziali del personale	Si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dirigente, dipendente e ai collaboratori esterni e dei relativi rapporti con enti previdenziali ed assistenziali

Gestione della salute e sicurezza	- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche) - Gestione dei rapporti con gli enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti
Gestione delle problematiche ambientali	- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti legali e non (pratiche amministrative e di attività riguardanti notifiche per nuovi impianti) - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti (classificazione dei rifiuti, gestione dei registri carico e scarico, gestione dei formulari) - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti
Amministrazione	- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

SISTEMI INFORMATIVI

FINANZA E TESORERIA

CONTABILITÀ FORNITORI

CONTABILITÀ CLIENTI

GESTIONE OMAGGI E REGALIE

ACQUISTI MATERIALI TECNICI E VARI

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte all'Amministratore Unico dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

3.6 Principi e regole di comportamento

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione

Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate

Principi

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della società

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

La società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all’interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo)
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- Chiara descrizione delle linee di riporto

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante
- Un adeguato livello di formalizzazione
- Che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - I poteri del delegato
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli
- Presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all’azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie

Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – sia ai Collaboratori esterni e ai Partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- Effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda. Gli omaggi consentiti non superano il valore di euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto
- Eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda
- Presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati
- Destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati
- Accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente parte speciale

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico Aziendale
- Il presente Modello
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

A tale proposito la società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri

In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla
- Adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

3.7 Principi e norme generali di comportamento

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale

Coerentemente con i principi del Codice Etico, i rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità

Si sottolinea che è assolutamente vietato:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/2001)
- Promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la società
- Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) ed in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il brand image della società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV
- Mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili
- Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- Riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale
- Effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori
- Effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della società e/o arrecare un danno all'ente pubblico
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione della Parte Speciale.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione devono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

- Distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere
- Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la PA. in relazione a ciascuna Potenziale Attività a Rischio
- Gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio
- Attività di reporting all'OdV di eventuali situazioni di irregolarità

3.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare le regole ed i divieti elencati al precedente paragrafo e ai fini dell'attuazione degli stessi devono rispettare le procedure specifiche qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello 231

In particolar modo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate:

- Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la PA per conto dell'azienda deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società (con apposita delega per i membri degli organi sociali e per i dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello 231). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale
- Il responsabile individuato a rilasciare le procure deve predisporre una lista riepilogativa di tutti i Responsabili/addetti ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e renderla disponibile sull'Intranet aziendale
- I contratti tra l'azienda, i Consulenti e Partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle Potenziali Aree a Rischio devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D.Lgs.n.231/2001
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche, a verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto
- La stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello
- Qualunque tipo di erogazione di fondi:
 - Deve essere deliberata previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno dell'azienda, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali
 - Presuppone una approfondita conoscenza della Clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del Cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico
- Ai Collaboratori esterni e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'azienda stessa, con apposita clausola contrattuale
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.
- I contratti tra la Società e i Collaboratori esterni e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti
- I Collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Collaboratori esterni accreditati nelle c.d. "recommended lists";
le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni alle "recommended lists" dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione
- I Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio: utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest)
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni,

autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri

- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.n.81/08, verifiche tributarie, INPS, Autorità di vigilanza ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

3.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex Art. 5 del D.Lgs.n.231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto

L'Art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'Art. 25-ter (Reati societari) del D.Lgs.n.231/01 che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte dall'azienda

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

4.2.1 False comunicazioni sociali (Artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2621-ter c.c.)

Questo reato si realizza tramite:

- L'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre

in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico

- L'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge

La pena prevista per tale reato **dall'Art. 9. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 2621 c.c.**, è la reclusione da uno a cinque anni.

L'Art. 10. della legge n.69 del 27 Maggio 2015 introduce gli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile e recita:

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt.2621 e 2621bis

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del Codice civile).

4.2.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (Art.2622 c.c.)

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea
- Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano
- Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea
- Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

L'Art. 11. della legge n.69 del 27 maggio 2015 sostituisce l'articolo 2622 del codice civile e recita:

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti

con la pena della reclusione da tre a otto anni

4.2.3 Impedito controllo (Art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali

Il reato è punito con la sanzione amministrativa di 10.329 Euro

Se la condotta ha però cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Un funzionario della società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

4.2.4 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

4.2.5 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

4.2.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

L'Organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'artt. 2357, 2359-bis del Codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

4.2.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

Esempio

L'organo amministrativo delibera una riduzione del capitale sociale senza osservare i presupposti richiesti dalla legge, cagionando in tal modo un danno ai creditori sociali.

4.2.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi

Tale ipotesi di reato non può configurarsi in capo all'azienda se questa non è quotata

Esempio

Un amministratore di una società quotata, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa, convocato per valutare e deliberare un'acquisizione societaria ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore del target, non comunica agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione

4.2.9 Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società.

Esempio

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante.

4.2.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società ma riguardando un'ipotesi di liquidazione volontaria o coatta

4.2.11 Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)

L'Art.3 del D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.12 Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)

Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 con l'art.4 ha introdotto il suddetto reato che recita:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

4.2.13 Pene accessorie (Art. 2635-ter c.c.)

Dopo l'articolo 2635-bis c.c. l'art.5 del D.Lgs.n.38 ha inserito l'Art. 2635-ter c.c. che recita:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma.».

4.2.14 Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto

La pena prevista è da sei mesi a tre anni di reclusione

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

4.2.15 Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi

La pena prevista è da uno a cinque anni di reclusione

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Direttore Generale dell'azienda diffonde al mercato la notizia del mancato rilascio da parte societaria di una polizza fideiussoria richiesta nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto il trasferimento di azioni di una società non quotata. A causa di tale comunicazione il potenziale acquirente rinuncia a concludere il contratto di compravendita dei suddetti titoli.

4.2.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima

L'Art.101 comma 1 del D.Lgs.n.180 del 16 novembre 2015 stabilisce che agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società

Esempio

Il Direttore Generale della Società omette di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza.

4.3 Le attività sensibili relative ai reati societari

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/01 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto

Nell'ambito di ciascun reato, sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività da ritenersi maggiormente "sensibili" come di seguito riportato.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Corruzione tra privati (Art.2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c.)

Gli altri reati previsti dall’art. 25-ter non sono stati, allo stato attuale, valutati rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è ritenuta remota.

La società si riserva di aggiornare il presente Modello 231 nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli Artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.

Gestione della Contabilità Generale:

- **Imputazione delle scritture contabili** in contabilità generale
- **Verifiche sui dati contabili** immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno
- **Predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile:** si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d’esercizio della Società e dei relativi allegati
- **Predisposizione di documenti** ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni dell’Amministratore Unico: si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all’oggetto dell’Assemblea e dell’Amministratore Unico per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione
- **Gestione delle comunicazioni verso soci:** si tratta dell’attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635c.c. e 2635-bis c.c.

- **Adozione del Sistema di Gestione UNI ISO 37001:2016:** eludere e/o manipolare il Sistema di Gestione (es. occultare una segnalazione o inibire lo svolgimento delle indagini o manipolare l'attività di formazione)
- **Adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori:** eludere misure disciplinari o sanzionatorie
- **Gestione delle attività di ricerca del personale:** formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura o persona
- **Definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera:** definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone
- **Attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi:** favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente
- **Gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale:** manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi
- **Rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi:** assegnare poteri di firma o autorizzativi ad organi aziendali o soci in affari non appropriati
- **Formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti:** escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte
- **Monitoraggio dei servizi di consulenza:** sovrastimare o falsare la valutazione del professionista
- **Gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio
- **Gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) Degli standard di controllo generali
- b) Dei principi di comportamento individuati nel codice etico
- c) Di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali
- d) Delle disposizioni di legge

È responsabilità del legale rappresentante segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della clientela

Servizio Audit

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di colpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno dell'azienda e che coinvolgano le Autorità amministrative

Servizio Amministrazione e Controllo

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza

Uffici Segreteria Generale e Comunicazione

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni

4.5 Principi e regole di comportamento

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che la società si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della best practice cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico Aziendale ed Appendice Applicativa
- Il presente Modello 231
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società

4.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a Rischio Reato e nello svolgimento delle attività sensibili

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali

che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori
- È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

4.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla

formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- a) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- b) Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- c) Porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività

Inoltre, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le

controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- Il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, quali ad esempio:
 - a) Massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate
 - b) Chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società
 - c) Completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, etc.
- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) Data di chiusura dei periodi contabili
 - b) Data di chiusura delle scritture contabili
 - c) Data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo
- La chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi
- Il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente
- Il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali
- La tracciabilità informatica delle operazioni effettuate
- La tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Societari aziendali (e dei Dipendenti e Collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs.n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
2. Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da altre società del gruppo, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti
3. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere
4. Assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare
5. Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari
6. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- Con riferimento al precedente punto 1:
 - Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
 - Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- Con riferimento al precedente punto 2:
 - Alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società
 - Illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti
- Con riferimento al precedente punto 3:
 - Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
 - Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva
 - Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale
 - Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno
 - Procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale
- Con riferimento al precedente punto 4:
 - Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino
 - Determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare
- Con riferimento al precedente punto 5:
 - Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria
- Con riferimento al precedente punto 6:
 - Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all’invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette autorità
 - Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società
 - Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell’Autorità di vigilanza.

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

I documenti contenenti comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- Determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire ed i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili
- Prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che

consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- Separazione dei compiti e delle funzioni
- Documentazione delle decisioni e dei controlli
- Accurata gestione delle notizie riservate

Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- Utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- Ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate
- Utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal consiglio di amministrazione

Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

Nei rapporti tra l'azienda e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- Gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione su proposta del Collegio Sindacale
- È vietato il conferimento a soggetti che siano parte della rete o del network cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata
- L'assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della rete o del network a cui appartiene la società di revisione.

Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali e di gruppo a tale scopo predisposte

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività societarie soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- Alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti
- Alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti
- Alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza
- Al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile
- Adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati
- Nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e non devono essere tenute condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (ad es. Espressa

opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti). In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità

- Alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- Previsione di riunioni tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance
- Trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge
- Partecipazione dell'organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla funzione Segreteria Generale. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione
- Formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria

4.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- Di quanto posto in essere nella società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio
- Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'organismo di vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza
Delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al consiglio di amministrazione
Degli incarichi conferiti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

5.1 Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione

Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile

Committente

Il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione

Il soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei Lavori, di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- *La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D.Lgs.n.81/08)*
- *La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi*

Decreto Sicurezza

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

Dirigente

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi

debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione

Fascicolo dell'Opera

Il fascicolo predisposto a cura del coordinatore per la progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori

Lavoratori

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Medico Competente

Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'Art.29 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i, ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'Art. 41 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza

Preposto

Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati di cui all'Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/2001, ovvero l'omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'Art. 33 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura

Sorveglianza

Sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali

SLI

Salute e sicurezza dei lavoratori

Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

Referente Tecnico

Soggetto incaricato di assicurare la corretta realizzazione, in conformità alle norme e specifiche tecniche di progetto o del capitolato speciale, delle opere e dei servizi commissionati ad appaltatori/fornitori

5.2 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

5.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'Art. 25-septies del Decreto

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli Artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie delittuose inserite all'Art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008 ha approvato il D.Lgs.n.81/08 attuativo della delega di cui all'Art. 1 della L. 3 Agosto 2007 n. 123 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro modificato dal D.Lgs.n.106 3 Agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.n.81/08”

5.3.1 Omicidio Colposo (Art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'avere il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (Art. 2087 del codice civile)

L'ente risponde, ai sensi del D.Lgs.n.231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli

infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica

5.3.2 Lesioni personali colpose gravi e gravissime (Art. 590, comma 3 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale"

La colpa richiesta dall'Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente risponde ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 Euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque

Ai sensi del comma 1 dell'Art. 583 cod. penale, la lesione è considerata **grave** nei seguenti casi:

1. Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
2. Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva:

1. Una malattia certamente o probabilmente insanabile
2. La perdita di un senso
3. La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
4. La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D.Lgs.n.81/2008, all'Art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- Delle previsioni del Decreto
- Della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi
- Del British Standard OHSAS 18001:2007
- Delle Linee Guida Confindustria
- Dell'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008

5.4 Le sanzioni previste dal Decreto (Art.55 D.Lgs.n.81/08)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra

un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro)

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'Art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

5.5 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'Art.25-septies del D.Lgs.n.231/01 sono

identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.n.231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali

In altri termini l'oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più specificamente a rischio per la società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Attività di ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videotermini
- Attività svolta da personale esterno presso la sede della società, quali fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'Art. 26 del Decreto Sicurezza).

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo

a ciascun destinatario così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata

- Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - Attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario
 - Attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente
- Individuazione dei pericoli all'interno della sede dell'azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
 - Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
 - Valutazione dei rischi delle interferenze
 - Gestione dei contratti di appalti
- Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, in particolare per ciò che concerne:
 - L'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza al fine della salute e sicurezza sul lavoro
 - La gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari

5.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Direzione Amministrazione del Personale e Politiche Sindacali

In relazione all'attività di gestione dei Dipendenti relativamente ad eventuali provvedimenti disciplinari ed agli adempimenti infortunistici

Ufficio Formazione

Per attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'approvazione del budget annuale di spesa in particolare per ciò che concerne i costi per la sicurezza. In qualità di Datore di Lavoro della società secondo la definizione di cui al Decreto Sicurezza, in relazione all'adempimento di tutti i compiti non delegabili a lui attribuiti dal suddetto decreto (e dunque, a titolo esemplificativo, attività di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi o valutazione dei rischi delle interferenze), nonché in merito all'inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori attraverso l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari

Ufficio Tecnico e Immobili

In quanto delegato dal datore di lavoro, in relazione all'adempimento di tutti i compiti da quest'ultimo delegabili (e dunque, a titolo esemplificativo, adempimento degli obblighi di informazione e formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze, aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, etc.)

Servizio Personale e Organizzazione

In relazione all'attività di gestione dei dipendenti, con particolare riferimento all'attività di informazione e formazione di tutto il personale

Lavoratori

In particolare, con riferimento ai soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze e, in generale, con riferimento a tutti, in merito all'osservanza delle norme poste a tutela

dell'incolumità propria e altrui

5.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali o in Posizione Apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (destinatari)

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue:

- La gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione aziendale
- La società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme alla norma ISO-45001:2018 e all'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008

Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori

Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro

Adottando il SGSL, la Società si propone di:

- Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro
- Ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, etc.,)
- Aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- Leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Il Codice Etico
- Il presente Modello
- Le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- Descrizione delle linee di riporto

Nello specifico, la società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore

La società ha, inoltre, individuato il Responsabile Sistema di Gestione (RSGSL), avente la responsabilità di mantenere operativo e far applicare il SGSL, riferendo direttamente al Datore di lavoro in merito alle prestazioni del sistema

La società, come previsto dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- La programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- Il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici
- Attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
- La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi
- La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori
- L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- Modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi
- Modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
- Accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati
- Svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

5.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.,) gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio

Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:

- Manuale del SGSL
- Documenti del SGSL (Politica, Obiettivi e Programma di Miglioramento, Organigramma, etc.,)

- Procedure del SGSL
- Istruzioni di lavoro
- Registrazioni relative agli aspetti inerenti alla SSL tra le quali i registri di dati specifici
- La formazione, i risultati dei monitoraggi ed i risultati dei riesami
- Altri documenti (legislazione, norme tecniche, etc.,)

Il manuale del SGSL, in particolare, ha lo scopo di illustrare gli elementi fondamentali del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro dell'azienda

In particolare, intende descrivere le interazioni della Politica e degli obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro fornendo anche un orientamento in merito alla documentazione del sistema stesso

La Società, nella predisposizione del manuale e delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
- Deve essere nominato il Medico Competente, devono, altresì, essere definiti appositi e adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva.
- Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga quanto prescritto all'Art. 28 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.
- Il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP e il medico competente. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate
- La valutazione del rischio deve essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando nel documento di metodica le modalità di esecuzione. Il documento di metodica è quindi il punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno riferimento:
 - Le schede di valutazione del rischio specifica per mansione, sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative, e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione
 - Le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.,) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni
- Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:
 - Lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.,
 - La definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente
 - L'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza
 - La programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio
- Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze
- A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere

individuare, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili

- Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro
- Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro
- Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:
 - I rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale
 - Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
 - I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
 - Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori
 - I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
 - I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso

A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:

- Uso delle attrezzature di lavoro
- Uso dei dispositivi di protezione individuale
- Movimentazione manuale dei carichi
- Utilizzo di VDT
- Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora
- Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione
- Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL
- Deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità
- L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità
- Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato
- Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente devono programmare ed effettuare apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di Vigilanza (OdV)
- Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato
- Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, etc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante

registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve prevedere che l'OdV effettui un'attività di monitoraggio periodica della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all'Art. 35 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società

- Devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l'obbligo in capo a tutti i destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Il Datore di Lavoro

Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, etc.,) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge
- Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:
 - Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
 - L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi
 - Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
 - L'indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio
 - L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità

Nell'ambito della riunione annuale ai fini della sicurezza a cui partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, gli RLS viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi

- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia esso interno o esterno all'azienda

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- Designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze
- Fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il

medico competente

- Adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- Adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi
- Comunicare all’Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni
- Convocare la riunione periodica di cui all’Art. 35 del Decreto Sicurezza
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
- Prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate
- Adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- Che essa risulti da atto scritto recante data certa
- Che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Al fine di garantire l’attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- La natura dei rischi
- L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi
- I dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’Art. 32 del Decreto Sicurezza (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc.,)

Il SPP provvede a:

- Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
- Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'Art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure
- Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Partecipare, attraverso il RSPP, alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
- Informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'Art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione

Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' Art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs.n.277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni

Il Medico Competente provvede a:

- Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori
- Effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati
- Esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione
- Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale
- Visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
- Comunicare, in occasione della “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie
- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori
- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Gli RLS:

- Accedono ai luoghi di lavoro
- Sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive
- Sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso
- Sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative
- Promuovono l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori
- Partecipano alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza
- Ricevono informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; ricevono altresì, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del Documento di Valutazione dei Rischi
- Ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Ricevono un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell'Art. 37 del Decreto Sicurezza
- Formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali

siano sentiti

- Avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività
- Possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Gli RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute; non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali

I Lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite

I lavoratori devono:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
- Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

5.9 Attività di formazione ed informazione

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

L’azienda è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

- I rischi specifici dell’impresa
- Le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l’azienda si è dotata
- Il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra
- Le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs.n.231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo

Ciò premesso, l’azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta
- Sulle misure di prevenzione e protezione adottate
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente

Si precisa infine che nei confronti dei dipendenti distaccati se esistenti, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la società destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati

La società organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione. A tali fini la società deve mettere a disposizione dei destinatari una bacheca che conterrà i vari riferimenti in tema di sicurezza, la normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie

A tal riguardo si specifica che:

- Il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato
- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico
- Ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - L'uso delle attrezzature di lavoro
 - La movimentazione manuale carichi
 - L'uso dei videoterminali
 - La segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora
- Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione
- L'azienda deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze)
- I neoassunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione

5.10 Istituzione di flussi informativi

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dalla società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori

In primo luogo, la società mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale attraverso cui ciascun Lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale

In secondo luogo, la società garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- Eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza
- Modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- Ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori

5.11 Conservazione della documentazione rilevante

La società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- La cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal Datore di Lavoro
- Il registro infortuni
- Verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente
- Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Documento di Valutazione dei Rischi integrato ("DUVRI")
- Nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti
- Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale
- Documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali
- Manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori
- Ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Tutta la documentazione relativa alle attività di cui a Informazione e Formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza

5.12 Contratto di appalto

La società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso:
 - Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
 - Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
- Fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
- Predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera
- Verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente
- Assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro

A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori

Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La società inserisce, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Organigramma aziendale
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi
- Procedure interne di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi
- Procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei lavori appaltati a terzi a tutela sia del personale dell’azienda che di quello delle ditte appaltatrici presso la sede aziendale
- Procedure interne per l’informazione e la formazione del personale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Codice Etico

Tali procedure e i documenti devono essere considerati come parte integrante delle strutture di organizzazione gestione e controllo necessarie per il corretto funzionamento ed efficacia del Modello 231 e sono aggiornati dalle funzioni aziendali e dagli Organi Sociali competenti

5.13 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti
- Accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo

L’azienda istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda

L'Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente ed almeno semestralmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro

6.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

6.2 Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Parte Speciale:

"Delitti Informatici": sono i delitti richiamati dall'Art. 24-bis del Decreto e disciplinati dal Codice penale agli Artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies

6.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L’art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l’Art. 24 - bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati individuati nelle sezioni seguenti

La presente Parte Speciale si riferisce ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (di seguito, per brevità, i "Delitti Informatici")

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi

6.3.1 Falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs.n.82/2005, salvo modifiche ed integrazioni)

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell’addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato

A tal proposito il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 aggiunge: “*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*”

6.3.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura)

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela

6.3.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a Euro 10.329 se il danno è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater, pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card)

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui

sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet)

L'Art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di un'azienda autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'azienda oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso

6.3.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"

Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente

6.3.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto "fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni", nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi

La frode consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione

del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente

6.3.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni

La condotta vietata dall'Art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche

6.3.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”*

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore

6.3.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *“la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema”*

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse

di natura pubblica

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato

6.3.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'Art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *“la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema”*

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'Art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus)

6.3.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile

Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 recita: *“la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema”*

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (Art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

6.3.11 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato dal D.Lgs n. 36 del 10 aprile 2018)

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51 a €1.032

La pena va da uno a cinque anni e la multa da €309 a €1.549 se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema

Se poi il fatto è commesso con furto e indebito utilizzo in danno di qualcuno la reclusione va da due a sei anni e la multa da €600 a € 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero

6.3.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art.640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a Euro 1.032

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata

6.3.13 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto-legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)

L'articolo 1 del D.L. n.105 del 21 settembre 2019, coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019,

recita che **“Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici** delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, **è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

Al comma 11 dello stesso articolo viene riportato che **“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti** di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, **è punito con la reclusione da uno a tre anni.**

Il comma 11-bis modifica l'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che diventa” In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico **e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,** si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote”.

6.4 Le attività sensibili relative ai reati informatici

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti “attività sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 24 - bis del D.Lgs.n.231/2001:

- a. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione
- b. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio
- c. Gestione e protezione della postazione di lavoro
- d. Gestione degli accessi da e verso l'esterno
- e. Gestione e protezione delle reti
- f. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)
- g. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica

- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security)
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica)

6.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

- **Servizio Infrastrutture/Servizio Sicurezza**
In relazione alle Attività Sensibili queste due funzioni sono coinvolte per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti ed il controllo su tutto il sistema informatico aziendale
- **Ufficio Formazione**
In merito alla formazione, informazione sull'utilizzo dei sistemi informatici
- **Consiglio di Amministrazione**
I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili
- **Servizio Audit**
Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività che possono essere considerate a rischio per la società
- **Servizio Personale e Organizzazione**
In relazione ad Attività Sensibili di cui sopra questa funzione è coinvolta per i rapporti che intrattiene con tutti gli esponenti aziendali e con la formazione, informazione in merito all'utilizzo dei sistemi informatici della società
- **Servizi Retail e Private**
Tale funzione viene considerata coinvolta nelle Attività Sensibili, avendo come compito quello di presidiare il segmento retail della società e, in particolare, in relazione ai rapporti che vengono intrattenuti con tutta la clientela

6.6 Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

1. Gli standard generali di controllo
2. I principi di comportamento individuati nel codice etico
3. Quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali
4. Le disposizioni di legge

6.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- Previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa
- Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio
- Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

Conseguentemente, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**
si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso; ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione
- **Esistenza di procedure**
devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività
- **Poteri autorizzativi e di firma**
definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio
- **Tracciabilità**
tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate
- **Gestione delle segnalazioni**
raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente
- **Riporto all'OdV**
riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

6.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art.24-bis del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area quali, ad esempio:

– **Esistenza di una normativa/procedura aziendale relativa a:**

1. Gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:
 - Attribuzione accessi
 - Assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze)
 - Disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi
 - Attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse

2. Modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata Protezione delle apparecchiature incustodite
3. Installazione di software sui sistemi operativi
4. Dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali

- **Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso**
- **Presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam**
- **Esistenza di una serie di procedure, in materia di “privacy” e di “security”, che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni**
- **Attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy**
- **Consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della posta internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico**
- **Individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi**
- **Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi**
- **Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off)**
- **Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso tra l'altro una serie di provvedimenti volti a garantire che:**
 - L'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente ed in modo tempestivo
 - Le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione
 - L'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso

Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili

- I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati
- È vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato
- È vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal servizio infrastrutture
- È vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.)
- È vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società
- È vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti
- È vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti
- È vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi

- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi
- È vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati
- È proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati
- È vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam
- È obbligatorio segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

L'azienda si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi (cfr. Manuale utilizzo user id e password)
- Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso (cfr. Manuale utilizzo user id e password)
- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
- Limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa
- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file)
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) Senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna wi-fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (Cfr. Manuale utilizzo user Id e password)
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. Connessione tramite VPN o RAS)
- Effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di anomaly detection, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali

6.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di

Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'Art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni Sicurezza Informatica ed Internal Audit
- Consultarsi con il responsabile della Sicurezza Informatica e/o del Servizio Sistemi Informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

7.3.1 Inquinamento ambientale Art.452- bis c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro

Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Esempio

Le aziende, specie quelle abusive, per risparmiare sui costi di smaltimento sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione

7.3.2 Disastro ambientale Art. 452-quater c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali

Sono inoltre da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo

La pena prevista, fuori di casi previsti per l'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) è la reclusione da cinque a quindici anni

Quando il reato è commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata

Esempio

Tra i disastri ambientali si annovera quello del 10 luglio 1976 a Seveso dove una nube di tetraclorobenzoparadiossina viene rilasciata da una fabbrica di pesticidi esponendo a livelli mai registrati di diossina 37.000 persone,80.000 animali e l’intero territorio circostante

7.3.3 Delitti colposi contro l’ambiente Art. 452-quinquies c.p.

Questo reato introdotto dall’articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti 452- bis c.p. e 452-quater c.p. è commesso per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Art. 43 c.p.).

Le pena previste dai medesimi articoli sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c’è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale

Esempio

Ad aprile 2016 a Genova si è rotto il tubo di una condotta di una raffineria e sono fuoriuscite 50 tonnellate di petrolio che hanno inquinato gravemente il terreno e due corsi d'acqua limitrofi, tramite i quali parte del petrolio è arrivato in mare

7.3.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c.p.

Questo reato introdotto dall’articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a euro 50.000

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell’aria, di un ecosistema, dell’agricoltura, della flora e della fauna

Se dal fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Esempio

*Traffici di materiale radioattivo in Moldavia - Ottobre2015
Nel periodo 1993-2005 sono stati registrati circa 300 casi tra furti sostanze radioattive nell'ex Urss. Secondo Associated Press, alcuni cittadini russi – tra cui ex agenti dei servizi segreti – hanno portato avanti un mercato nero di materiale nucleare nell’Europa dell’Est, con l’intento esplicito di mettere in contatto i venditori con acquirenti legati allo Stato Islamico o ad altri gruppi terroristici.*

7.3.5 Circostanze aggravanti Art.452-octies c.p.

L’Art. 452-octies è introdotto dall’articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 e viene applicato quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti, sia una associazione di tre o più persone; le pene previste dall’Art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Quando il fine è l’acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.

Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esempio

Il caso sulla Cava di Paterno nel Mugello dove è acclarata la commistione tra camorra, banche, imprese, aziende dei rifiuti ed esponenti dei partiti. Dopo aver smaltito al Sud per vent’anni i rifiuti tossici prodotti al Nord, ora la camorra napoletana sta portando i rifiuti campani altrove, in primis in Toscana, nel Comune di Vaglia, dove la vecchia cava-fornace è stata per anni trasformata in una discarica clandestina di ogni genere di rifiuti.

7.3.6 Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. inserito da

D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006).

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

7.3.7 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art.727-bis c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis del Codice penale consiste nell’uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo comma)

7.3.8 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto Art. 733-bis c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a tremila euro”

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto ovvero al suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione ed è ipotizzabile che si verifichi in azienda

Esempio:

La società deve eseguire le opportune verifiche in caso di acquisto terreni o siti per la costruzione di nuove strutture.

7.3.9 Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche Artt.1,2,3-bis c.p. e 6 L. n. 150/1992

Le condotte di cui agli articoli 1,2,3bi e 6 della Legge n. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica

Art.1

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

Art.2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, unito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art.3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art.6

- Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
- a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa
- b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione

7.3.10 Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali Art.137 D. Lgs. n. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'Art.29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni
- (omissis)
5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
- (omissis)
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni
- (omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- Nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione
- Nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104

La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78)

7.3.11 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art.256 D. Lgs. n. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione

del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti

(omissis)

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente

Se la società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile

7.3.12 Bonifica dei siti Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila Euro
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose

(omissis)

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose

7.3.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020

L'Art.258 completamente rivisitato dall'Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- I soggetti identificati nell'**articolo 189 comma 3** che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:
 - a) Alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio
 - b) Alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati
 - c) Ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno
 - d) Ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti
 - e) Ai dati relativi alla raccolta differenziata
 - f) Alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
- I soggetti identificati nell'**articolo 190 comma 1** che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell'**articolo 483 del Codice penale** “*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*” con la reclusione fino a due anni.

- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'**articolo 193** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
- I soggetti identificati nell'**articolo 220 comma 2** che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito:
 - a) Al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale
 - b) Al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale
 - c) Alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Di seguito si riporta quanto prescritto dall'Art.258 al comma VIII, riguardante le Forze armate:

- Il comandante del poligono militare delle Forze armate deve annotare nel registro, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
 - a) L'arma o il sistema d'arma utilizzati
 - b) Il munizionamento utilizzato
 - c) La data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili
- Il registro deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione ed esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
- Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve adottare un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
- Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve predisporre semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
- Il comandante del poligono militare delle Forze armate deve trasmettere il documento di cui al comma precedente alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento deve essere messo a disposizione

dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.

La non osservanza di quanto prescritto è punibile con la sanzione amministrativa.

7.3.14 Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila Euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi
(omissis)

L'articolo 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- Il traffico illecito di rifiuti
- La spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato ii (c.d. Lista verde) del regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti”

7.3.15 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006 Nota su cessazione SISTRI Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con legge n.12 del 11 febbraio 2019.

Omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
7. (omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi
(omissis)

Il comma 6 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- Falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo

Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse omissso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a

titolo di dolo

Il comma 8, dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata- Il reato è punibile a titolo di dolo

Per società iscritte al SISTRI, la fattispecie di reato è ipotizzabile

Nota: l'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Sempre dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto

La legge n.12 del 11 febbraio 2019, ha sostituito il terzo comma dell'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 con:

*”A decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.*

A tale registro si potrà comunque aderirvi in modo volontario se non si rientra in tale elenco.

*Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 fino alla piena operatività del **Registro elettronico nazionale**, la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dagli adempimenti del D.Lgs.n.152/2006 Artt. 188, 189, 190 e 193, cioè la compilazione dei formulari inerenti agli smaltimenti, la tenuta dei registri di carico/scarico e la trasmissione del MUD.*

7.3.16 Sanzioni per superamento valori limite di emissione -Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (omissis)

Il comma 2 dell'articolo 279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che “nell'esercizio di uno stabilimento” violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- Dall'autorizzazione
- Dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice dell'ambiente
- Dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, codice dell'ambiente
- Dalla normativa di cui all'articolo 271 del codice dell'ambiente
- Dall'autorità competente
- Dall'autorizzazione integrata ambientale

7.3.17 Inquinamento doloso provocato da navi Art.8 D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali

7.3.18 Inquinamento colposo provocato da navi Art.9 D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali

Le fattispecie sanzionate dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.n.202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano)

7.3.19 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art.3 Legge n. 549/1993

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (**sostanze che riducono lo strato di ozono**) di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'articolo 3 della Legge n. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993
- Autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993
- Utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993

7.4 Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui l'azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento

Di seguito si riportano le "aree a rischio reato" con riferimento alle fattispecie di cui all'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 con una breve descrizione delle attività che le compongono.

1. GESTIONE DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON –PERICOLOSI

- Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
- Attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti
- Selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti

2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI ALLA NOTIFICA ED ALLA BONIFICA, A SEGUITO DI UN EVENTO CHE SIA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO, LE ACQUE SUPERFICIALI E/O LE ACQUE SOTTERRANEE

- Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee
- Attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee

3. GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO RICADENTI SULLE AREE SOCIETARIE

7.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali

Servizio Tecnico Immobili

È la funzione che si occupa della gestione della manutenzione di beni mobili/immobili e della progettazione e della realizzazione di risorse infrastrutturali logistiche

Direzione Marketing Strategico

È la funzione che governa il piano di sviluppo territoriale

Direzione/Ufficio Comunicazione

È la funzione che si occupa dell'organizzazione e gestione delle iniziative di sponsorizzazione e

beneficienza

Ufficio Tecnico Immobili

Come referente per la gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili e mobili, la raccolta e la gestione dei rifiuti e la progettazione/realizzazione di infrastrutture logistiche

Servizio Marketing Territoriale

Come referente per quanto concerne il piano di sviluppo territoriale

7.6 Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell’attività d’impresa in azienda

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- **La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte**
- **Le direttive UE in materia di reati ambientali**
- **Il Codice Etico Aziendale**
- **Le disposizioni contenute nel presente Modello**
- **Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società**

7.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato e nello svolgimento delle attività sensibili

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall’Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l’applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- **Previsione nel Codice Etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dall’Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01**
- **Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente**
- **Predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall’Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio**
- **Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall’Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01**

Conseguentemente, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso

- **Esistenza di procedure**

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività

- **Poteri autorizzativi e di firma**

Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società

- **Tracciabilità**

Tracciabilità delle attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate

- **Gestione delle segnalazioni**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati ambientali rilevati da soggetti interni e esterni all'ente

- **Riporto all'OdV (Organismo di Vigilanza)**

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

7.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-undecies del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- L'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale
- La redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione
- L'esistenza di un processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente
- L'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate
- La gestione delle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, tale strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:
 - a. Identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti
 - b. Monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti
 - c. Predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo (ad esempio la

predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati, etc.)

- d. Comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate
- e. Tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso

- La gestione delle emergenze ambientali, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza

- La gestione della manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali, affinché sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di tutela dell'ambiente

- L'identificazione e valutazione dei rischi ambientali, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti

- La gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:

- a. L'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica
- b. La comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente
- c. La definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente
- d. La verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato
- e. La predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica

- Rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali

- La gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:

- a. La definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti
- b. La raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo

- La gestione della documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione)

- La gestione delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di controllo per le tematiche ambientali, con riferimento a:

- a. Tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato)
- b. Competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit
- c. Modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili
- d. Modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive
- e. Modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale

- La gestione delle attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di controllo e in

particolare l’invio periodico delle informazioni inerenti a:

- a. Scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati
 - b. Risultati degli audit
 - c. Risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale
- Verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno della società
 - La gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle informazioni connesse normativa vigente relativa all’ambiente
 - La gestione del processo di formazione del personale in materia ambientale

7.9 Impegni per la salvaguardia ambientale

L’azienda è consapevole che l’impegno costante verso la compatibilità ambientale, al fine di prevenire, nel rispetto della legislazione, l’inquinamento, e una gestione razionale delle risorse naturali rappresentino un’opportunità di sviluppo per l’azienda, migliorandone l’immagine nel contesto sociale in cui opera e contribuendo alla soddisfazione dei clienti finali

La società persegue l’obiettivo di coniugare le esigenze lavorative con la salvaguardia ambientale, definendo un piano per il miglioramento continuo della gestione ambientale, che tenga conto delle seguenti linee guida:

- **Costante ricerca delle soluzioni tecnologiche più promettenti in materia di tutela ambientale**
- **Assegnazione di responsabilità gestionali per l’ambiente nelle attività aziendali**
- **Coinvolgimento dei dipendenti e dei fornitori sulle tematiche ambientali con azioni orientate al miglioramento continuo**
- **Implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale, certificati secondo standard internazionali**
- **Adozione di un sistema di monitoraggio delle performance ambientali**

7.10 Controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- Monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell’azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente parte speciale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell’azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

8.1 Introduzione e funzione parte speciale dei reati di criminalità organizzata

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

8.2 Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

I reati transnazionali che ai fini della presente legge si considerano tali qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) Sia commesso in più di uno Stato
- b) Sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- c) Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- d) Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

sono trattati nella SEZIONE-S **SPE-19** “Reati Transnazionali”

8.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di criminalità organizzata sul territorio nazionale mentre le ipotesi di reati transazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'Art. 10 della Legge n.46 del 2006 sono riportate nella SEZIONE **SPE-19** “*Reati Transnazionali*”

8.3.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis,

comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli del codice penale 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**

8.3.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'Art.5 della legge n.69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

L'Art.34 della L.161/217 recita” per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

8.3.3 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

Il D.Lg.n.21 del 1° marzo 2018 ha introdotto l'Art.416-bis.1 c.p. che recita

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli di Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.».

8.3.4 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p. modificato dalla L. n.43 del 21 Maggio 2019)

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

La legge n.43 del 21Maggio 2019, con l'articolo 1 ha modificato l'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso portando le pene alla stessa stregua del primo comma dell'Art. 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Inoltre nel caso di elezione nella tornata elettorale, per colui che ha accettato la promessa di voti, la pena prevista dal primo comma dell'art.416-bis è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

8.3.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione commette il reato di cui all'articolo 630 c.p. ed è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo

Omissis

8.3.6 Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Se l'associazione è armata la pena non può' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

8.3.7 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91)

La circostanza aggravante prevista dall'Art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991,

n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione

Pertanto, per la qualificazione dell'Art. 7 citato devono sussistere due elementi, legato il primo, all'uso del “metodo mafioso”, avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'Art. 416-bis c.p. e configurabile anche indipendentemente dall'appartenenza dell'agente al sodalizio delinquenziale; il secondo, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa

L'Art. 7 prevede:

- a) Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà
- b) Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

8.3.8 Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407, comma 2, lettera a) n.5 c.p.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto sia impegnato nella fabbricazione o traffico di armi da guerra, esplosivi o armi comunque clandestine

8.4 Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata

Nell'ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate, sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie a rischio (le “Attività Sensibili”):

- Attività svolta in favore di clientela che risiede in zone ad alto tasso di infiltrazione criminale
- Erogazione di flussi finanziari o concessione di affidamenti alla clientela: vi è il rischio che l'attività aziendale direttamente od indirettamente abbia come destinatari soggetti coinvolti nelle condotte che costituiscono i reati presupposto di cui alla presente parte speciale
- Attività svolte dalla società in ambito di corporate finance ovvero nella distribuzione od emissione di strumenti finanziari: vi è il rischio che le dette attività finanziarie siano svolte in favore o comunque a beneficio di soggetti coinvolti nelle condotte criminose qui in esame.

8.5 Organi e funzioni coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- comunicazioni all'esterno
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Funzioni coinvolte

- **Direzione Gestione Finanziaria**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale
- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili**
I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali
- **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**
I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari
- **Ufficio Compliance**
L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo
- **Servizio Rischi e Controlli Permanenti**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività.
svolte dalla azienda
- **Servizio Audit**
Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo sulle attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, come ad esempio quelle relative agli strumenti finanziari.

8.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte Generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto (coerentemente con quanto previsto nel Codice Etico) di porre in essere, collaborare o dare causa a:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale
- 2) comportamenti i quali, pur non comportando - ove considerati individualmente - la commissione di alcuna fattispecie di reato transnazionale, possano integrare un reato transnazionale se posti in essere in modo congiunto

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati transnazionali
- È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- Tutte le procedure interne della Società devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera

8.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente
- Mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario
- Mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari, sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico e il Codice di Comportamento Interno
- La politica e procedure aziendali volte a tutelare la società dalla commissione dei reati transnazionali

Essendo i reati transnazionali spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti Speciali siano utili per prevenire anche le fattispecie di reato rilevabili nella presente Parte Speciale

In ogni caso, per ciascuna delle Attività Sensibili, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

1. Siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate
2. Non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno
3. I documenti riguardanti l'attività aziendale siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza
4. L'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di Vigilanza
5. La scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta
6. Non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe
7. Le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali
8. Le condizioni stipulate con i clienti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica
9. I dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti
- In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso
- Compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

- Aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri
- Segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale
- Assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi

Clausole Contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, Codici di Comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo, si elencano i documenti quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico/Codice di Comportamento Interno
- Regolamento di servizio
- Antiriciclaggio – Adeguata verifica della clientela - Manuale operativo
- Il sistema dei poteri e delle deleghe di cui alla Parte Generale del Modello

8.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
3. Monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.
4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

9.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di

pubblico credito etc.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti

9.2 Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.,

La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta valori equiparati e bollati (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o fuori.

Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d’Italia

Alle monete sono equiparate le “carte di pubblico credito” (Art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati

9.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell’azienda nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Inoltre, l’articolo 17 della Legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l’Art. 25 bis D.Lgs.n.231/01 estendendone l’ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell’affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'Art. 25-bis del D.Lgs.n.231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento

9.3.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui

un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato sono punite con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016 aggiunge che “La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni”

I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo all’azienda soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione

9.3.2 Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516

9.3.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei già menzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà

9.3.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

L’ipotesi di reato contemplata dall’articolo 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione

In questa ipotesi di reato, l’elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032

Nel caso di una azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell’intento di evitare all’azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolo successivo essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata

9.3.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 del Codice penale si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

9.3.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a Euro 1.032

.3.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Questa ipotesi di reato, modificato nel testo dal D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016, si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 459, 460, e 461 c.p. sono solo astrattamente ipotizzabili in una azienda

9.3.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo

Tale ipotesi di reato sono pressoché remote all'interno di una azienda

9.3.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

9.3.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

9.3.11 Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter c.p. inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e si configura quando

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

9.3.12 Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e recita

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli di codice penale 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

9.4 Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

In relazione ai reati di falsità in monete (e valori) le attività ritenute più sensibili risultano essere quelle relative alla gestione dei valori

Infatti, le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei Reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente alla trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che Organi Sociali e dipendenti aziendali pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito

In particolare, risulta remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio aziendale i reati di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate da parte dei dipendenti, per i seguenti motivi:

- Il rischio reputazionale aziendale è troppo elevato rispetto al vantaggio economico eventualmente conseguibile attraverso la contraffazione e l'alterazione di monete o l'acquisizione o messa in circolazione di valori falsificati
- I falsi statisticamente rilevati rappresentano una minima percentuale sul totale dei flussi movimentati

Quanto invece alla falsità in strumenti e segni di riconoscimento, si ritiene che l'unica Attività Sensibile sia quella di creazione da parte dell'azienda di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti (ad esempio marchi di carte di credito, conti correnti ecc.): in tale caso l'azienda potrebbe utilizzare, anche inavvertitamente, marchi già soggetti a registrazione

L'Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili

9.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, tutte astrattamente ipotizzabili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

- **CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE**
I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto dell'azienda sia per conto della clientela
- **SERVIZIO PROCESSI OPERATIVI**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle relazioni periodiche e dei relativi dati statistici ricevuti
- **SERVIZIO RISCHI E CONTROLLI PERMANENTI**
L'attività si presta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni dei dati relativi ai sospesi finanziari/contabili
- **SERVIZIO AUDIT**
Questa funzione potrebbe presentare il rischio consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno dell'azienda
- **SERVIZIO RETAIL E PRIVATE**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio su tutto il territorio

9.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili ovvero effettuino il trattamento di monete, banconote e marche da bollo, o utilizzino marchi e segni di riconoscimento si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete ed in strumenti e segni di riconoscimento

9.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e Organi Sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischio, la società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o ricevuti dall'azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-bis del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui trattamenti di monete e banconote

Viene altresì prevista una procedura specifica per assicurare che i nuovi marchi eventualmente utilizzati in azienda non siano stati preventivamente registrati da terzi

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:

- a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto)
- b) Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione

2. I seguenti obblighi:

- a) Operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede
- b) Puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse
- c) Immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello
- d) Prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi
- e) Segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate
- b) Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- a) Effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse
- b) Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi "Verbal di ritiro" delle monete e delle banconote euro di

cui al D.M. 1° marzo 2002

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a) La conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione)
- b) La nomina di un Responsabile Interno aziendale e di sub responsabili interni in ciascuna filiale della società

CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- a) Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico/Codice di comportamento
- b) Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte aziendale in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership)
- c) Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali policy e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico/Codice di Comportamento Interno
- Circolari interne relative al trattamento delle banconote sospette di falsità

9.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dell'azienda inoltre coordina in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di falsità in monete sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di falsità in monete di cui alla presente Parte Speciale

- Monitorare sul rispetto delle procedure e documentazione interne (Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

10.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio

La stessa Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D.Lgs.n.231/2001 a tutela dell'industria e del commercio

Si tratta della disposizione di cui all'articolo 25-bis.1, che così disciplina:

- In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli del Codice penale 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli del Codice penale 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

L'art. 17, comma 7 lettera b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.n.231/01 le fattispecie delittuose indicate nei paragrafi successivi.

10.2.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

La norma, non modificata dalla L. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica. Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'articolo 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'articolo 513 c.p.

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'articolo 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- Uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione
- Ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale Art. 2598 c.c.) quali:
 - Pubblicità menzognera
 - Pubblicità denigratoria
 - Uso di altrui marchi registrati

- Concorrenza parassitaria
- Boicottaggio
- Storno di dipendenti
- Rifiuto di trattare
- Inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorché non ricorrano gli estremi di un più grave reato

10.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all'associazione

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali

Il reato previsto dall'Art.513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore

Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di trattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiono atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza

10.2.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. e 474 c.p.”

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante

Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- Messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- Nocumento all'industria nazionale

10.2.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103"

L'interesse tutelato dall'Art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione)

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'articolo 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

10.2.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

10.2.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'Art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere

contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto

Inoltre, la locuzione “mette altrimenti in circolazione” di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'articolo 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice “imitazione” del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la “contraffazione” o l'“alterazione” di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto

10.2.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli del Codice penale 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla L. 99/2009.

La condotta integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- Fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso
- Introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli articoli 474-bis c.p. (confisca, anche per equivalente), 474-ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'Art. 474, comma 2 c.p.) e 517-bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica)

10.2.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita,

pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”

10.3 Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'Art. 513 – bis c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare

In merito alle fattispecie criminosi di cui agli Artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., come richiamate nel novellato Art. 25- bis D.Lgs.n.231/2001, si ritiene che il rischio non sia configurabile nell'attività aziendale in quanto:

- Non vi è sviluppo di nuovi prodotti
- Non vi è ideazione di modello
- Non vi è utilizzo di forme pubblicitarie e di marketing

In merito alle fattispecie delittuose di cui agli Artt. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), si ritiene che relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517-quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale

- Relativamente alle ipotesi di cui agli Artt. 516 e 517-quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale
- Relativamente alle altre ipotesi delittuose, le procedure indicate ed analizzate più sopra in merito ai reati previsti dagli Artt. 473-474 c.p. Come richiamati dall'art. 25- bis D.Lgs.n.231/2001 siano tutelanti l'azienda anche contro i rischi di cui all'articolo 25-bis. 1 D.Lgs.n.231/2001

10.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Funzioni coinvolte

▪ **Direzione Gestione Finanziaria**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse

anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale

▪ **Servizio Acquisti e Gestione Immobili**

I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali

▪ **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**

I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari

▪ **Ufficio Compliance**

L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo

▪ **Servizio Rischi e Controlli Permanenti**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dalla azienda

▪ **Servizio Audit**

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo sulle attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, come ad esempio quelle relative agli strumenti finanziari

10.5 Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza che vede coinvolta la divisione Servizi, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner della società di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni Distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario
- Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza
- Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza
- Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende

- Non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne marketing per conto dell'azienda del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza autorizzazione;
- Non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza

10.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio)
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza
- Nell'ambito dell'attività di consulenza non utilizzare e divulgare informazioni inerenti processi specifici di terzi, ovvero replicare o utilizzare processi, che siano oggetto di diritti di privativa di terzi
- Prima di porre in essere campagne marketing, assicurarsi che le funzioni preposte all'interno della società, qualora la campagna sia sviluppata internamente dall'azienda, ovvero le agenzie che si occupano per conto di essa delle citate campagne, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi

10.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

11.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

11.2 Criteri per la definizione di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Commette reato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi

11.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. L'Art. 25-quater del Decreto, introdotto dall'Art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'Art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie.

11.3.1 Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

11.3.2 Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (Art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

11.3.3 Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270 -bis 1 c.p. introdotto dal D.Lgsn.21 del 1 marzo 2018)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma.

11.3.4 Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti Artt. 270 e 270-bis del c.p.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a quattro anni. Tuttavia, non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto

11.3.5 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni

Il DL n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge:

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis c.p., e salvo caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni»

Inoltre, quando c'è il coinvolgimento di un minore la condanna comporta la perdita della patria potestà

11.3.6 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater 1 c.p.)

Il D.L.n.7 del 18 febbraio 2015 ha inserito anche l'Art.270-quater 1, modificato poi dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, il quale prevede che chiunque fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni

11.3.7 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato, secondo il D.L.n.7 del 18 febbraio 2015 modificato poi dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata che pone in atto comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'Art.270-sexies c.p.

Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici

11.3.8 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato, si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'Art. 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Tale reato viene punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo

11.3.9 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.)

Tale ipotesi di reato, si configura nei confronti di chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies

Tale reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000

11.3.10 Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**

11.3.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona

Il reato è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima (punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni), grave (punito con la reclusione non inferiore a dodici anni) o la morte della persona (punito con l'ergastolo) ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (in quest'ultimo caso, le pene sono aumentate di un terzo)

11.3.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.
Tale reato è punito con la reclusione da due a cinque anni

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni

11.3.13 Atto di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-sexies c.p., crea, ne viene in possesso, si procura o procura ad altri ordigni o materiale radioattivo.
Tale reato è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici

Se poi sempre per finalità di terrorismo si utilizza il suddetto materiale od ordigno, oppure si utilizza o danneggia un impianto nucleare tale da far rilasciare, o con il pericolo che rilasci materia radioattiva, la reclusione è non inferiore a venti anni

Quanto sopra vale anche se la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

11.3.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato (ed è punito con la pena di trenta anni di reclusione o con l'ergastolo)

Infine, il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo del reato riacquisti la libertà, è punito con la reclusione da due a otto anni

Se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni

11.3.15 Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

A tale reato si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 289-bis c.p.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 c.p. (sequestro di persona) aumentate dalla metà a due terzi

11.3.16 Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del Codice penale dedicato al **Capo 1** (*Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato*) e **Capo 2** (*Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*) per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso

Il reato è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni

Il DL n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge: la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici

11.3.17 Cospirazione politica mediante accordi (Art. 304 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura rispettivamente nei confronti di più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.)

Coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni mentre per i promotori la pena è aumentata

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

11.3.18 Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302 c.p.) e coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione stessa sono puniti, già solo per questo, con la reclusione da cinque a dodici anni

Coloro invece che partecipano all'associazione sono puniti con la pena della reclusione da due a otto anni

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori

Se poi l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati le pene sono aumentate

11.3.19 Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (Art. 302

c.p.) si forma una banda armata, e coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, sono puniti, già solo per questo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per i partecipanti alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

11.3.20 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)

Tale ipotesi di reato, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, si configura nei confronti di chiunque dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli Artt. 305 e 306 del Codice penale ed è punita con la pena della reclusione fino a due anni

Se l'assistenza è prestata continuatamente la pena viene aumentata

Non è punibile chi commette il fatto in favore di prossimi congiunti inteso, come congiunti agli effetti della legge penale, gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

11.3.21 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (Artt.1-2 L.342 del 10 maggio 1976)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più' persone.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità' di uso è punito con le pene indicate nel comma precedente.

11.3.22 Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (Art.3 L.422 del 28 dicembre 1989)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione ovvero la sicurezza di una installazione fissa con la distruzione, danneggiamento o ne altera gravemente il funzionamento o comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione o commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque invece minaccia solamente di compiere quanto sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni

Se l'atto di violenza cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

11.3.23 Pentimento operoso (Art. 5 D. Lgs n. 625/1979)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti

11.3.24 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 ed '80, volta a combattere il terrorismo

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale

La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come:

- a) la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters"
- b) l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche
- c) l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo
- d) si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura
- e) si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

11.3.25 Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti

Commette altresì un reato chiunque:

- Prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra
- Organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra
- Contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- Deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato
- Deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi

11.4 Le attività sensibili relative ai reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico riguardano in via generale attività Sensibili specifiche dell'azienda

Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale

In particolare, possono risultare sensibili le operazioni finanziarie o commerciali con:

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati

11.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili attesa la frequenza con cui i destinatari vengono a contatto con informazioni privilegiate – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali

- **Ufficio acquisti**
L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso
- **Consiglio di Amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**
I profili di rischio attengono anzitutto alle attività svolte dall'azienda quali a solo fine esemplificativo le operazioni finanziarie e commerciali sia con la clientela che per conto di essa
- **L'Ufficio Compliance**
L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo
- **Servizio rischi e controlli permanenti**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni al pubblico o di operazioni commerciali, finanziarie ed in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dall'azienda

11.6 Principi e norme generali di comportamento

Con riferimento, invece, alle attività aziendali e le procedure interne sono strutturate in modo da garantire:

- Che tutti i Dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio
- Una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di

dati

- Un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante
- La rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni
- Adozione di sistemi, anche informatici, di selezione delle operazioni che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti

È fatto espressamente divieto ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quater del D.Lgs.n.231/2001)

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- Ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico
- Effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico
- Contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle black list
- Contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT)

11.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-quater del Decreto ed a controllo dell'antiriciclaggio
- Approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente
- Evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici
- Mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario
- Segnalare, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico/Codice di comportamento
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico/Codice di comportamento.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, dovrà essere inserita un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es., clausole risolutive espresse, penali).

11.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di

Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello

Le suddette verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-quater del Decreto, sono i seguenti:

1. Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di terrorismo e di eversione all'ordine democratico contemplati nella presente Parte Speciale
2. Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
3. Monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.,
4. Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

12.1 Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'articolo 25-quinquies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

12.2 Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

L'Art.5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale) in tema di misure contro la tratta delle persone ha aggiunto, nel corpus del Decreto, l'Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01 con gli articoli del codice penale 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602

12.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai

fini della corretta applicazione del Modello

- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

L’azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus del Decreto l’Art. 25-quinquies

Detto articolo prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano i reati contro la personalità individuale. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet" ha, altresì, integrato l’Art. 25-quinquies, il quale modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (Artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale" ai sensi del rinvio del nuovo Art. 600-quater 1, c.p.)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all’Art. 25-quinquies

12.3.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

12.3.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di una persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è ridotta da un terzo a due terzi se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto

12.3.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a Euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero

distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

12.3.4 Detenzione materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad euro 1.549

12.3.5 Pornografia virtuale (Art. 600-quater 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali)

12.3.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad Euro 154.937

12.3.7 Tratta di persone (Art. 601 c.p. modificato dal D.Lgsn.21 del 1° marzo 2018)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità' sulla persona, ospita una o più' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità' o approfittamento di una situazione di vulnerabilità', di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età'.

12.3.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art.601-bis c.p. modificato dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più' grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

12.3.9 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi

12.3.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603- bis c.p.)

Secondo la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di reato si configurano quando:

1. Si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
2. Si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Il fatto è' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da E 500 a E1.000 per ciascun lavoratore reclutato

Se i fatti sono poi commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da E 1.000 a E 2.000 per ciascun lavoratore reclutato

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

12.3.11 Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli del codice penale 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adessa un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

12.3.12 Tortura (Art. 613-bis c.p.)

Chiunque , con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà' personale o affidata alla sua custodia, potestà', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è' punito con la pena

della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà'.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

12.3.1 Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Art. 613–ter c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nota su Art. 191 c.p.p. (Prove illegittimamente acquisite.) modificato con L. 110 del 14 luglio 2017:

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura (Artt.613-bis c.p. e 613-ter c.p.) non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

12.4 Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale

Anche se per alcuni dei reati sopra richiamati risulta difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l’azienda, la stessa attraverso un’analisi effettuata al suo interno, ha individuato, ai fini della presente Parte Speciale, le attività e le aree maggiormente sensibili relativamente ai reati contro la personalità individuale.

In particolare, con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- Organizzazione di iniziative turistiche per viaggi all’estero e/o Paesi esotici, al fine di motivare/gratificare i dipendenti
- Contratti di consulenza prestata a favore di clienti o affidamento di contratti di fornitura di servizi e appalto a soggetti che - direttamente o indirettamente – gestiscano attività illecite come il traffico di minori o impongano condizioni lavorative ai propri dipendenti tali da configurare vere e proprie forme di schiavitù
- Assunzione e gestione del personale aziendale
- Gestione ed accesso ai sistemi informatici aziendali e/o esterni ad essa

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che organi sociali e dipendenti di aziendali pongano in essere, autonomamente, le fattispecie delittuose

In particolare, risulta estremamente remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio dell’azienda per esempio i reati di prostituzione minorile

L’Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità

12.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali.

Servizio Infrastrutture/Servizio Sicurezza

In relazione alle attività sensibili queste due funzioni sono coinvolte per la gestione e la corretta dotazione di strumenti informatici ai dipendenti

Servizio Acquisti e Gestione Immobili

L'attività presente profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso.

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili

Servizio Personale e Organizzazione

In relazione ad attività sensibili di cui sopra questa funzione è coinvolta per i rapporti che intrattiene con tutti gli esponenti aziendali (esempio: selezione e gestione personale e coinvolgimento nell'organizzazione di viaggi premio)

Ufficio Tecnico Immobili

Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare aziendale

12.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale

12.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale presenti un basso profilo di rischio, la società intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-quinquies del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner che si devono attenere alle regole menzionate precedentemente

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:
 - Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies del Decreto)
 - Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione
2. I seguenti obblighi:
 - Nei rapporti con la clientela, i destinatari devono rispettare tutti i principi procedurali aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti

- Si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori
- La società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile
- L'azienda periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso
- Nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quinquies attraverso il loro utilizzo
- L'azienda deve, inoltre, valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei destinatari, l'azienda è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo

Procedure Specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e procedure aziendali come di seguito indicate

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo della società, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico
- Circolari interne in materia

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale.

Clausole contrattuali

Ai partner, fornitori e collaboratori esterni viene resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico da parte dell'azienda e nei contratti con essi stipulati è contenuta apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello

12.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adequatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di contro la personalità individuale di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

13.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati finanziari o abusi di mercato

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti

13.2 Criteri per la definizione di reati finanziari o abusi di mercato

Con la definizione di reati finanziari o abusi di mercato ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito le proprie risorse nei mercati finanziari, si trovano a dover subire le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti utilizzando a vantaggio proprio o altrui, info non accessibili al pubblico oppure hanno divulgato info false e ingannevoli o manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari

13.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'Art.25-sexies del D.Lgs.n.231/01 e l'Art. 187-quinquies del D.Lgs.n.58/98 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea

Il D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 “, con entrata in vigore del 29 settembre 2018, ha modificato gli articoli del TUF n.58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato (Art. 184- Abuso di informazioni privilegiate, Art.185 -Manipolazione del mercato,

Art.187-bis -Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”, Art.187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato, Art.187-quinquies Responsabilità dell'ente,) ed inserito l'Art.187- ter.1 – “Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014”

La nozione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria.

Secondo quanto previsto dall'Art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le “Informazioni Privilegiate”):

- Di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno
- Specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari
- Non siano ancora rese pubbliche
- Concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari

13.3.1 Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 3.000.000 di Euro chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (insider trading)
- Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni) (tipping), o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni sopra indicate (tuyautage)

La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

13.3.2 Manipolazione del mercato Art. 185 D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 5.000.000 di Euro chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammessa, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 596/2014

Si ha manipolazione informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione di mercato consiste:

- Nella diffusione di notizie false

Nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari

- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

13.3.3 Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie di cui all'Art. 187-bis TUF punisce, con la sanzione amministrativa da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro, sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'Art. 184 TUF ("chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insiders secondari, laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'Art. 187 bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti")

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione

13.3.4 Manipolazione del mercato Art. 187-ter D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'Art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi).

Il divieto di manipolazione del mercato del regolamento (UE) n. 596/2014 prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

- Operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
- Operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale
- Operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente
- Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- È punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia
- Non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ma è sufficiente che tali comportamenti siano "suscettibili" di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari

Le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5

13.3.5 Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 Art.187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 riguarda le sanzioni relative nei confronti di un ente o di una società in caso di violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative

norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto.

La sanzione amministrativa pecuniaria va da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

In caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nei confronti di un ente o di una società', si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

13.3.6 Responsabilità dell’ente Art.187-quinquies D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

Nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

La violazione a vantaggio dell’ente può essere commessa

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità' organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, che di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra

Se, in seguito alla commissione degli illeciti, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nei punti a e b hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

13.4 Le attività sensibili relative ai reati finanziari o abusi di mercato

In relazione ai reati e agli illeciti amministrativi e alle condotte criminose sopra esplicitate le Attività ritenute più sensibili risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale quelle qui di seguito elencate:

- Diffusione, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni, voci e notizie suscettibili di indicazioni in merito agli strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato
- Assistenza e consulenza nell'ambito di operazioni straordinarie
- Effettuazione di ordini di compravendita relativi ai titoli quotati

I maggiori rischi in relazione alla commissione dei reati e degli illeciti di abuso di mercato si possono ipotizzare in caso di operazioni simulate

Inoltre, nonostante in presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione di uno dei suddetti reati esista unicamente un obbligo di segnalazione in capo all’intermediario e non il divieto di eseguire le istruzioni del cliente, tuttavia non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento aziendale sia nel reato sia nell’illecito amministrativo commesso dal cliente

13.5 Organi e funzioni coinvolte

A seguito di un’approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l’azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno (analisti finanziari, azionisti, giornalisti, agenzie di rating, etc.)
- Gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società quotate od emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico o quotati
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Identificazione delle operazioni sospette
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti
- Processo di valutazione dell'affidamento della clientela
- Attività di consulenza all'emissione o al classamento di strumenti finanziari, e più in generale di distribuzione di strumenti finanziari

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili attesa la frequenza con cui i destinatari vengono a contatto con informazioni privilegiate – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

Direzione Centrale Finanza

Nell’ambito delle operazioni svolte per l’azienda l'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni al pubblico o di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di predisposizione e controllo di scritture contabili e di comunicazioni sociali

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari

Uffici Segreteria Generale e Comunicazione

L'attività si presenta a rischio in relazione alle informazioni rese, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, al pubblico, nonché alle funzioni di supporto al consiglio di amministrazione in occasione delle comunicazioni al pubblico, di operazioni rilevanti per il pubblico, nonché operazioni su strumenti finanziari

Ufficio Compliance

L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo.

13.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato

13.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

La società in quanto operatore nei mercati finanziari è sottoposta alla disciplina ed alle regole previste dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati e degli illeciti amministrativi qui considerati risultano replicare comportamenti che dovrebbero già fare parte della prassi interna o, comunque, derivanti dall’applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti

L’azienda ha approntato linee guida volte a disciplinare le condotte da mantenere nell’ambito delle attività di gestione dei patrimoni dei clienti, di raccolta e trasmissione di ordini e diffusione di studi e ricerche

Tutto quanto sopra premesso, per quanto riguarda in particolare l'espletamento delle attività sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti anche omissivi tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente

Parte Speciale (Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/2001 e Art. 187-quinquies TUF)

I destinatari stessi dovranno, inoltre, segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

I dipendenti, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'azienda dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato
- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato od illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

Trattamento di informazioni privilegiate

Coerentemente con la regolamentazione interna in materia di gestione e trattamento delle informazioni riservate e il Codice Etico in materia di informazioni confidenziali, si individuano di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei destinatari:

- Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni organizzative interne in cui sono indicati compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione di tali informazioni, le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione. In ogni caso, ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di informazione privilegiata, prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesto il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali
- Ad integrazione delle procedure indicate ai precedenti punti, i responsabili deputati alla gestione delle informazioni privilegiate istituiscono un registro delle persone in possesso delle informazioni privilegiate secondo quanto previsto dall'Art. 115-bis del D.Lgs.n.58 del 1998
- In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione straordinaria relativa a strumenti finanziari quotati, è necessario ottenere il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali.

In particolare, è espressamente vietato ai destinatari di:

Trattamento di informazioni privilegiate

- Utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi
- Partecipare su Internet a gruppi di discussione o chat-room aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti l'azienda, le sue società, le società concorrenti o le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente
- Sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile

Diffusione di informazioni e/o valutazioni

- Effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia
- Rivelare a terzi informazioni privilegiate relative all'azienda o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità
- Comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo
- Diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione
- Consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti

- Discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Discutere di informazioni privilegiate al telefono, in luoghi pubblici, ovvero utilizzando la funzione “viva voce”, onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Nel caso in cui si ricevano informazioni privilegiate in un modo non previsto dalla legge è obbligatorio, comunicare tale ricevimento al responsabile di funzione affinché ne prenda nota. È necessario, inoltre, astenersi dall'utilizzo di tali informazioni privilegiate e dalle operazioni sugli strumenti finanziari o sugli emittenti quotati oggetto delle informazioni privilegiate a meno che un'apposita decisione in tal senso fosse stata assunta precedentemente al ricevimento delle informazioni privilegiate ed in modo documentabile. Tuttavia, tale operazione dovrà essere comunicata all'OdV ed autorizzata dal responsabile della funzione

Ulteriori indicazioni sul trattamento delle informazioni privilegiate

I destinatari devono rispettare le seguenti previsioni:

- I documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile
- I documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza
- I documenti contenenti informazioni privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione devono essere eliminati mediante utilizzo di “distruggi documenti”, laddove disponibili
- I documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate devono essere gestiti con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche e, per le strutture che ne sono fornite, tramite l'apposito applicativo di crittografia

Operazioni su mercati finanziari

Sebbene l'attività aziendale non comporti una costante operatività sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, sia nella prestazione di servizi di investimento sia nello svolgimento dell'attività di investimento del proprio patrimonio, si applicano la disciplina e le regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria

La società ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, le citate disposizione tale che risulti remota la possibilità che operatori interni all'azienda diffondano, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse dell'azienda stessa, notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e ciò, anche nello svolgimento dell'attività diffusione di studi e ricerche, ovvero tengano comportamenti che possano comportare manipolazione del mercato

I divieti sotto riportati sono rivolti, ove non diversamente specificato, ai destinatari del Modello che operano nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e nell'attività di investimento del portafoglio di proprietà della società

Nella prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, invece, le stesse regole comportamentali sono da intendersi non come divieti, ma come fattori di valutazione ai fini dell'individuazione e della segnalazione delle operazioni sospette, come previsto nell'ambito delle procedure interne adottate dall'azienda

I divieti

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- Agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette
- Acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura
- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi, a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali
- Effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo

- Inserire ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi)
- Acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato
- Agire di concerto con altri operatori sul mercato secondario, dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, al fine di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario quotato verso livelli artificiali
- Abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante
- Concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari aziendali al disotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa
- Concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati; le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato)
- Concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi
- Aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo
- Prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo
- Aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico
- Operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario
- Vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite
- Richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili
- Realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario
- Realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile
- Realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, hanno la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario
- Realizzare operazioni che hanno la finalità di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa
- Effettuare operazioni in violazione delle regole e dei presidi previsti dalla società di gestione del mercato (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.). Tale divieto si applica all'operatività in conto terzi nella misura in cui vengano eseguiti, per conto della clientela, ordini tali rappresentare una violazione delle suddette regole
- Effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato hanno la finalità di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato
- Effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sono finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato
- Omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia alla funzione preposta alla raccolta delle segnalazioni stesse. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini
- Concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di interesse per la Società scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari stessi

- Agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette
- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorquando tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi
- Abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario
- Effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, etc.,)
- Operare in modo da fare aumentare i prezzi dei titoli in portafoglio in modo da ottenere maggiori commissioni o remunerazioni per la gestione del portafoglio stesso
- Impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti
- Acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al c.d. "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere performance superiori al benchmark di riferimento
- Aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo
- Prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo
- Aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte dell'azienda in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership)
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni. A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale

13.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti dell'Organismo di Vigilanza ed al

suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure e documentazione interne per la prevenzione dei reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

14.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs.n.109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l'Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”, che testualmente stabilisce: “in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro”

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 14, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato indicato nell'articolo 25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001

14.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98)

L'Art. 22 comma 12 D.Lgs.n.286/1998 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- Quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- Quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa
- Quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'Art.603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla L.161/2017

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sono contemplate nella sezione:

MOGC-SPE 12.3.9 “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art.603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 ottobre 2016 “

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex Art. 22 co. 12 D.Lgs.n.286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno

stabilmente in condizioni di irregolarità

14.2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, comma 1,1-bis,1-ter,1-quater,3-ter del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la multa è di 25.000 euro per ogni persona

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis,1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente

1.bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

1.ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

1.quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

3-ter Se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e la multa è di 25.000 euro per ogni persona

14.2.3 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l'anno 2019 con decreto del 22 febbraio 2019, e aggiornata per l'anno 2020 con decreto del ministero degli interni del 31 gennaio 2020

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 “Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ribadendo quanto stabilito dall'Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98” con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente” **stabilisce con l'Art. 1** i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

1.Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

2.Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in euro 2.052,00 e, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad euro 1971 per l'anno 2020.

14.3 Le attività sensibili relative ai reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

L’Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L’analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’Art.25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell’assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili

▪ **Primo profilo**

Riguarda l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all’estero

In questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi ed il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto

▪ **Secondo profilo**

Riguarda l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia

In questa ipotesi all’atto dell’assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente ed attinenti la validità in ordine alla durata, al rinnovo e all’assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché , come ovvio, la effettiva età del lavoratore che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni)

14.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall’azienda le seguenti:

- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a Imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da paesi Extracomunitari
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
- Attività di selezione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi

14.5 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

14.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo Impiego in società
- Assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato

14.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- I lavoratori assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della società
- Qualora la società si avvalga di somministrazione di manodopera l'azienda chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore
- Qualora la società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, l'azienda dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operanti
- Tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso l'azienda, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
- Deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati dall'azienda, dovrà trasmettere preventivamente alla società la documentazione relativa al lavoratore medesimo
- La società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato
- Per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza

14.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni

ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere

A tal fine all’OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

15.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell’azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

15.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'Art.25-*octies* del D.Lgs.n.231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

15.2.1 Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

La pena è aumentata secondo il DL n.93 del 14 agosto 2013, modificato dalla L. n.119 del 15 ottobre 2013 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato

15.2.2 Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena per tale reato, prevista dall’Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 , è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

15.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

La pena per tale reato, prevista dall'Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 , è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che in parte ha abrogato e sostituito la Legge 197/1991

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. La previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
(Modifiche apportate all'Art. 49 del D.Lgs.n.231/2007 dal Decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019 convertito con legge n.157 del 19 dicembre 2019)
2. L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
3. L'obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
4. L'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'Art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente
5. L'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4. sono, tra gli altri:

- Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - Banche
 - Poste italiane
 - Società di intermediazione mobiliare
 - Società di gestione del risparmio
 - Società di investimento a capitale variabile
 - Le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP (rami vita)
- I professionisti, tra i quali si indicano:

- I soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali
- I notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni

- I revisori contabili

- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme

Tra le attività si indicano:

- Recupero di crediti per conto terzi
- Trasporto di denaro contante
- Gestione di case da gioco
- Offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro

15.2.4 Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1)

La legge N.186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5000 a Euro 25000

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, invece è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

15.3 Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Accensione di rapporti continuativi, quali ad esempio:
 - Conti correnti
 - Deposito titoli
 - Depositi a risparmio
 - Carte di credito
- Esecuzione di operazioni disposte dalla Clientela, quali ad esempio:
 - Operazioni di versamento contante
 - Operazioni su assegni bancari o circolari
 - Operazioni su strumenti finanziari
- Rapporti con i fornitori

15.4 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili tutte astrattamente ipotizzabili si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Servizio Acquisti e Gestione Immobili

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso

Consiglio di Amministrazione

Servizio Rischi e Controlli Permanenti

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni ed in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dall'azienda

Ufficio Tecnico Immobili

Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare dell'azienda

15.5 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio

Nell'espletamento delle attività aziendali e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-octies del Decreto)

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
 - Instaurazione di un rapporto continuativo
 - Esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 15.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate
 - Quando vi è sospetto di riciclaggio
 - Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente
- Gestire correttamente l'archivio unico informatico, istituito presso l'azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione
- Inviare mensilmente i dati aggregati all'unità di informazione finanziaria
- Valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio
- Segnalare le operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'Art. 6, comma 6 lett. c) del Decreto Antiriciclaggio
- Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale
- Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio. Per gli adempimenti di cui sopra, la società si dota di procedure interne

15.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai destinatari nell'ambito delle attività sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della sua attività

Accensione di rapporti continuativi / Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela la società, coerentemente con quanto indicato nel Manuale, predispone appositi questionari, nelle seguenti occasioni:

- Accensione di Rapporto Continuativo
- Effettuazione di operazioni occasionali

- Qualora il cliente si rifiuti, o non sia in grado, di fornire le informazioni richieste nei questionari, la società non procede all'accensione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione richiesta
- Le informazioni raccolte dalla società sono analizzate e conservate nel dossier relativo a ciascun cliente
- La società valuta le informazioni fornite dai clienti e determina il profilo di rischio riciclaggio relativo a ciascuno di essi
- La società procede alla valutazione e all'aggiornamento del profilo di rischio del cliente per tutta la durata dell'operazione o del rapporto
- Nel caso fosse rilevata un'operazione sospetta, la società – al fine di operare l'eventuale segnalazione dell'operazione stessa sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia – procede coerentemente con quanto indicato nel Dispositivo di Prevenzione del Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Internazionale, dalla stessa recentemente adottato

Rapporti con i fornitori

La società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- Visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste
- Dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso

La società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnino al rispetto degli stessi

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto

Clausole contrattuali

La società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Banca, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

Altri principi procedurali specifici

- La società prevede appositi corsi di formazione che abbiano ad oggetto i contenuti della normativa e delle procedure adottati dalla società stessa in materia di contrasto al riciclaggio, nonché le modalità con cui deve agire un dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta; la frequenza a tali corsi è obbligatoria e l'inosservanza è sanzionata disciplinarmente
- La società fornisce istruzioni alle controllate affinché le stesse pongano in essere adempimenti analoghi a quelli effettuati dall'azienda e descritti nella presente Parte Speciale e più analiticamente nelle procedure aziendali adottate

15.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la

corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'Art. 25-octies, deve:

- Comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'Art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio
- Comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'Art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia
- Comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia
- Comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

L'Organismo di Vigilanza inviterà periodicamente alle proprie riunioni il responsabile antiriciclaggio della società, il quale manterrà un costante flusso informativo mensile sulle principali criticità riscontrate nel corso dell'attività

16.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati in violazione del diritto d'autore

L'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001, introdotto dall'Art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate

16.2 Criteri per la definizione di diritto d'autore

Il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

16.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si riporta di seguito il testo integrale dell'Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto L'art. 25-bis prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (legge sul diritto d'autore o "l.d.a.")

Il D.L. n.8 del 15 gennaio 2016 aggiunge:

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.

16.3.1 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lettera a) bis

Salvo quanto disposto dall'Art. 171-bis e dall'Art.171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

16.3.2 Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione (Art. 171, L. 633/1941 comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore

16.3.3 Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

16.3.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati (Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

16.3.5 Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Art. 171-ter L. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

16.3.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti (Art. 171-septies L. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

16.3.7 Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (Art. 171-octies L. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

16.4 Le attività sensibili relative ai reati in violazione del diritto d'autore

Nell'ambito delle attività sociali che possono comportare la commissione di uno dei delitti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs.n.231/2001 sono state individuate le attività sensibili che si vanno ad indicare

La società ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle proprie risorse informatiche per assicurare che in tale ambito non vengano poste in essere condotte in violazione delle norme sul diritto d'autore

Talvolta, accade che l'azienda a scopo promozionale organizzi convention od eventi a cui partecipano artisti musicali, o che utilizzi per proprie pubblicazioni (ad esempio, pubblicità, agende, etc.,) fotografie o quadri

Anche in questi casi, è ravvisata la necessità di adottare procedure che assicurino la legittimità di tali attività sotto il profilo del diritto d'autore

16.5 Organi e funzioni coinvolte

Per quanto riguarda le aree sensibili riferibili all'utilizzo delle risorse informatiche, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

- **Direzione Sistemi Informativi**
- **Ufficio Acquisti**
L'ufficio acquisti effettua gli ordini relativi all'acquisto ed alla sottoscrizione di nuove licenze
- **Servizio Sicurezza**
È la funzione che presidia e gestisce la sicurezza informatica per tutta l'azienda
- **Ufficio Comunicazione Interna**
È la funzione che gestisce la comunicazione interna, in accordo con la funzione risorse umane, anche attraverso specifici strumenti
- **Ufficio Eventi e Sponsorizzazioni**
È l'ufficio cui spetta l'organizzazione degli eventi e delle iniziative aziendali rivolte al pubblico, gestendone gli aspetti logistici e organizzativi

- **Ufficio Compliance**

In relazione ad attività sensibili di cui sopra, l'ufficio Compliance, promuoverà tavoli di confronto con i referenti

D.Lgs.n.231/2001 dell'azienda con l'obiettivo di condividere le misure di sicurezza, tecnologiche ed organizzative, da adottare o già in essere per garantire la conformità al Modello 231

16.6 Principi e norme generali di comportamento

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali siano garantiti i seguenti requisiti:

- I software e le banche dati installati sui sistemi informativi dell'azienda siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo
- La rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa siano preservati da accessi ed utilizzi impropri
- Sia fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi
- Sia accertato da parte della funzione competente che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore
- Il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore sia sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti

Sulla base di tali principi, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-novies del D.Lgs.n.231/2001)
- Detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE
- Mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- Installare sui sistemi informativi aziendali programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo
- Installare sui sistemi informatici aziendali software (c.d. P2P, files sharing o instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie
- Scaricare sui personal computer aziendali programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi
- Installare sui personal computer aziendali apparati di comunicazione propri (ad esempio modem)
- Ascoltare sui personal computer aziendali files audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi

I Destinatari debbono pertanto:

- Utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dall'azienda e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda
- Rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus
- Custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio
- Non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche aziendali o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi di dati e di software di proprietà dell'azienda
- Evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà interna, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti

- Utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nella presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- Sia previsto (compatibilmente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di diritto alla privacy) il costante monitoraggio della rete informatica interna
- Siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio relativo ai reati di cui alla presente Parte Speciale e sia attuata una politica di sensibilizzazione di tutti gli utenti alla sicurezza informatica
- La rete informatica dell'azienda sia dotata di adeguate protezioni, così da evitare la non corretta duplicazione, riproduzione, trasmissione o divulgazione di opere dell'ingegno protette, ed in particolare delle opere letterarie nella disponibilità dell'azienda
- Sia prevista l'attuazione di un tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici contenuti nel sistema informativo dell'azienda
- Sia assicurato che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti
- Sia previsto che la funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo
- Nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo
- In caso di evento aperto al pubblico, sia corrisposto in favore della SIAE il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto

16.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Installazione ed utilizzo dei programmi per elaboratore

L'azienda adotta una procedura che assicura che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società

In particolare, detta procedura prevede che:

- Sia previsto un sistema di privilegi tale per cui l'installazione di nuovi software o applicazioni sia riservata esclusivamente ai soggetti a tale scopo individuati dall'azienda
- Sia redatta una policy a cui gli amministratori di sistema dovranno attenersi
- L'attività posta in essere dagli amministratori di sistema sia tracciabile
- Sia impedito - anche eventualmente inibendo la funzionalità delle porte usb e delle unità CD ROM dei terminali - agli utenti differenti dagli amministratori di sistema di installare software o applicazioni, con la sola esclusione dei soggetti espressamente individuati dalla funzione aziendale competente per ragioni inerenti all'attività lavorativa svolta
- Siano utilizzati dall'azienda sistemi antivirus e firewall che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate
- L'azienda verifichi con cadenza puntuale e periodica la corrispondenza delle licenze in essere con il numero di terminali nella sua disponibilità

Acquisto di nuove licenze

L'azienda adotta una procedura volta a formalizzare l'acquisto di nuove licenze informatiche con i seguenti contenuti:

- La funzione aziendale che rileva la necessità di acquistare un nuovo software o applicativo predispone un progetto esplicativo e ne chiede l'approvazione
- Il progetto viene sottoposto all'approvazione del comitato competente a seconda dell'oggetto, del livello di spesa e della durata dell'impegno
- Il comitato competente concede l'autorizzazione, abilitando il servizio di spesa
- L'ufficio acquisti effettua il relativo ordine

- L’installazione dei nuovi software o applicativi viene effettuata dagli amministratori di sistema del settore di competenza
- Il processo autorizzativo di cui sopra viene formalizzato per iscritto.

Utilizzo da parte dell’azienda di opere coperte da diritto d’autore

L’azienda adotta una procedura avente i seguenti contenuti per tutti i casi in cui la stessa sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) utilizza opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore:

- La funzione competente, prima di utilizzare per l’attività dell’azienda un’opera o parte di essa coperta da diritto d’autore, si accerti di averne pieno titolo
- La funzione competente tenga traccia scritta dell’attività di verifica di cui al punto che precede e delle sue risultanze, conservando l’eventuale documentazione rilevante
- Nel caso di utilizzo da parte dell’azienda di agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., per attività che coinvolgono opere protette da diritto d’autore, sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d’autore relativi all’oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo da terzi
- Nel caso di intervento di artisti alle iniziative organizzate dall’azienda, sia ottenuta la loro autorizzazione scritta alla trasmissione dell’evento (ove prevista) e siano contrattualizzati con i medesimi le modalità della loro prestazione, gli eventuali limiti allo sfruttamento dell’immagine ed i relativi diritti economici

Procedure specifiche

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e le procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale

16.8 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d’autore, commessi nell’interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L’Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

17.1 Introduzione e funzione della parte speciale di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all’Art. 25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

Il Legislatore, infatti, ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs.n.231/2001, con l’approvazione della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, che, dopo aver inserito (all’articolo 6) gli Artt. 583-bis e 583-ter del codice penale, ha introdotto (all’articolo 8) l’Art. 25-quater.1 nel

D.Lgs.n.231/2001

L'obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino condotte conformi a quanto prescritto dal D. Lgs.n.231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

17.2 Criteri per la definizione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La legge 7/06 ha, tra l'altro, introdotto il nuovo Art. 583 bis c.p., che – in ragione della previsione di cui all'Art. 25-quater.1 – rientra nel novero dei cosiddetti reati presupposto per l'insorgere della responsabilità “amministrativa” in capo alle persone giuridiche

In particolare, il discrimen è segnato dal diverso evento descritto: sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazione

Più precisamente, l'articolo 583-bis, comma 1 c.p. individua le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili secondo un criterio misto, indicando pratiche di mutilazione tipiche e atipiche

Al contrario, la fattispecie descritta dall'articolo 583-bis, comma 2 c.p. può dirsi integrata da chiunque provoca lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente

Un ulteriore profilo di distinzione tra le diverse fattispecie descritte rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'articolo 583-bis c.p. va rintracciato nell'elemento soggettivo:

- L'ipotesi di cui al comma 2 è punibile a titolo di dolo specifico, coincidente con la prescritta finalità di menomare le funzioni sessuali
- L'ipotesi di cui al comma 1 è punibile a titolo di dolo generico, dovendosi ritenere peraltro implicita – stante l'inequivocità della condotta mutilante – la predetta finalità

In tal senso, va altresì precisato che entrambe le fattispecie presuppongono l'assenza di esigenze terapeutiche. Esigenze che potranno verosimilmente ritenersi escluse a fronte di un intervento praticato da un soggetto non esercente la professione sanitaria (si pensi agli interventi di tipo artigianale eseguiti dalle cosiddette mammane)

Al contrario, l'accusa sarà gravata da un onere probatorio più pregnante ove il soggetto attivo del reato sia un medico; tuttavia, non può tacersi che anche in questo caso la natura demolitiva dell'intervento praticato potrà rappresentare un indice sufficientemente rilevante dal quale desumere l'insussistenza di finalità terapeutiche

Queste ultime, peraltro, appaiono ravvisabili solo con riguardo ad un intervento volto a rimuovere, eliminare o curare una determinata alterazione organica o un disturbo funzionale fisio-psichico

Non può tacersi, infine, che – a norma dell'Art. 583-bis, comma 4 c.p. – le disposizioni in oggetto si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia

La nuova norma ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica

Queste misure sono dettate in attuazione dei principi di cui agli Artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne

Due sono le condotte incriminate dall'articolo 583-bis c.p.: la prima è quella di chi, “in assenza di esigenze terapeutiche” cagiona una “mutilazione degli organi femminili”, specificandosi che si intendono per tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, nonché qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. (Art. 583-bis comma 1 c.p.)

Il tratto distintivo delle condotte incriminate è rappresentato dall'effetto provocato, che si sostanzia nella "mutilazione" dell'organo genitale femminile

Il dolo della fattispecie prevista nel comma 1 è generico e consiste nella coscienza e volontà di agire in assenza di esigenze terapeutiche. Pertanto, la sussistenza del reato deve escludersi in presenza di una "esigenza terapeutica" che il sanitario ha inteso perseguire, intendendosi con tale locuzione un intervento volto a rimuovere, eliminare, curare, una determinata alterazione organica o un disturbo funzionale sia del corpo che della mente

La seconda condotta incriminata è quella di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, "al fine di menomare le funzioni sessuali", "lesioni agli organi genitali femminili" diverse da quelle suindicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (Art. 583-bis comma 2 c.p.)

È previsione residuale che sembra essere stata introdotta per escludere il rischio di qualsivoglia spazio di impunità

Possono rientrare nell'ambito di operatività del comma 2 tutte quelle pratiche che, finalizzate a perseguire il medesimo risultato di incidere sulle funzioni sessuali, non importino dirette mutilazioni degli organi genitali

L'elemento soggettivo caratterizzante il 2 c. consiste nel dolo specifico: la lesione agli organi genitali è punibile solo se finalizzata a menomare le funzioni sessuali

L'art. 583 bis co.3 c.p. prevede due ipotesi di circostanze aggravanti speciali, applicabili ad entrambe le condotte incriminate: "la minore età della vittima e il fine di lucro del sanitario. In ordine all'aggravante della minore età, va detto che per la relativa addebitabilità occorre la dimostrazione della conoscenza o della conoscibilità da parte del reo di tale circostanza, ex Art. 59 comma 2 c.p. Mentre per l'altra, non può dubitarsi che il "lucro" si riconnetta a un vantaggio economicamente apprezzabile che il reo intende perseguire (facendosi "pagare" l'intervento)

Completa il sistema sanzionatorio la pena accessoria dell'interdizione della professione applicabile in caso di condanna all'esercente una professione sanitaria prevista dall'Art. 583-ter c.p.

17.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all'Art.25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 e modificato successivamente dalla Legge n.172 del 2012 e dal D.Lgs.n.154 del 2013 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"

17.3.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore è prevista rispettivamente la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis c.p. importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia

17.4 Le attività sensibili relative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

I reati di cui agli Artt. 25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 prevedono la rilevanza dei reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tenuto conto delle attività svolte dall’azienda, sono state individuate, in sede di valutazione, per ciascuna area aziendale, “le attività nel cui ambito possono essere commessi reati” (Art. 6, D.Lgs.n.231/2001)

L’azienda ha individuato nell’attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia-ostetricia, sia con modalità intramoenia che di day hospital, l’area sensibile esposta ai reati di cui all’articolo sopra indicato

17.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano
Essere le seguenti:

- Reparto di ginecologia-ostetricia
- Reparto day hospital
- Medici generici del servizio sanitario

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi

17.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

17.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente parte speciale vieta agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale Dipendente aziendale, nonché ai Collaboratori esterni inseriti in organico, di porre in essere comportamenti tali da integrare o agevolare le fattispecie di reato di cui alle leggi n. 7/2006

Tutte le “Operazioni Sensibili” devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti ed alla normativa di settore, in particolare, alle Linee Guida ex D.Lgs.n.231/2001, allo statuto Sociale, al Codice Etico, ai principi di cui al Modello di organizzazione, di gestione e controllo adottato dall’azienda nonché alle regole e ai principi contenuti nel presente Modello di organizzazione, di gestione e controllo

Gli strumenti organizzativi aziendali (organigramma, funzionigramma, comunicazioni organizzative, ordini di servizio, procedure, manuali operativi e quant’altro) devono essere improntati ai principi generali di:

- Conoscibilità del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo all’interno dell’azienda
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- Chiara descrizione delle linee di riporto

Le procedure interne aziendali devono ispirarsi, in modo univoco, ai seguenti principi generali, in modo da

assicurare:

- Segregazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla
- Tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo
- Adeguato livello di formalizzazione delle procedure

17.8 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'esecuzione di lavori, i fornitori selezionati si impegnano al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo, oltre che dei principi già illustrati nella Parte Generale del presente Modello, richiede – con riferimento alle singole Attività Sensibili individuate all'interno dell'azienda - l'adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli standard a cui questa deve conformarsi

Di seguito verranno descritti i principi di riferimento adottati dall'azienda diretti a prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili considerate a rischio, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale

In generale, le procedure aziendali devono provvedere a:

- Definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi alle attività sensibili
- Prevedere idonei sistemi di controllo (quali ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge n. 7/2006
- Contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento
- Denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza tutte le anomalie riscontrate nella gestione delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero
- Sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale

17.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

18.1 Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs.n.231/2001, con l'approvazione della Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001 concernente la prevenzione ed il divieto a non indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria quando questi ha la facoltà di non rispondere

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'Art.25-decies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione

del Modello

- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

18.2 Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

L’articolo 10 della Legge 146 del 2006 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria " e per i delitti di cui agli articoli 377-*bis* e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote

Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali. In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all’interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

18.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all’Art.25-decies del D.Lgs.n.231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001

18.3.1 Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni

18.4 Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Nell’ambito delle attività sono individuate presso l’azienda le seguenti fattispecie a rischio:

- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società
- Gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società

18.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

Organi e funzioni coinvolte:

- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Ogni posizione di responsabile

18.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

18.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies D.Lgs.n.231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima
- Prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- I destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo
- Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il Responsabile dell'area Affari Societari di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

18.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte Speciale

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale

In particolare:

- Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

19.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati transnazionali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

19.2 Criteri per la definizione di reato transnazionale

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale"

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [Art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006]:

- Sia commesso in più di uno Stato
- Sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- Sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- Sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D.Lgs.n.231/2001.

L'Art. 10 della predetta Legge 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del Codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni
- Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote

19.3 Le fattispecie di reato richiamate dalla legge n.146/2006

Tra le ipotesi di reati transazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 10 della Legge 146 del 2006, si riportano di seguito i reati di cui al Rischio Specifico

19.3.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs.n.286 del 25 luglio 1998)

Il D.Lgs.n.286 del 25 luglio 1998 (con testo aggiornato da L. 125/2008, L. 133/2008, D.Lgs.n.160/2008, L. 94/2009 e in vigore dal 22-12-2011) dice che il reato si configura quando chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

Il fatto è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- L'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato è di cinque o più persone
- La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti

La pena detentiva è aumentata poi da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi:

- Al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- Sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente

1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

1-ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

19.3.2 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori, e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti

L'Art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

19.3.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art.291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito

Le pene previste dagli Artt. 291-bis e 291-ter del presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

19.3.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni

19.3.5 Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una contravvenzione, la pena è della multa fino a 516 euro

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

19.3.6 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**

19.3.7 Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'articolo 5 della legge n.69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

19.3.8 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.L.gs.n.21 del 1marzo 2018)

Il D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 ha introdotto l'articolo 416-bis.1 c.p. che recita

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli del Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che,

dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

19.3.9 Operazioni sotto copertura (Art. 9 comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha sostituito la lettera a dell'Art.9 “operazioni sotto copertura” con: fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».

19.4 Le attività sensibili relative ai reati transnazionali

Le attività ipoteticamente sensibili relative alla commissione dei reati transnazionali riguardano in via generale le attività infragruppo internazionali, inteso come attività svolte ed in particolare di raccolta ed erogazione del credito e gestione di flussi finanziari internazionali.

Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità che possono comportare la commissione dei reati nelle attività sopra descritte

In particolare, possono risultare potenzialmente sensibili le attività internazionali, ovvero le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le società appartenenti allo stesso gruppo ma aventi sede in nazioni differenti

Inoltre, il rischio esiste ogni qual volta si instaura un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. “a rischio” cioè quei soggetti indicati nelle cosiddette “liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale”

Le liste ufficiali sono quelle curate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti.

19.5 Organi e funzioni coinvolte

Per quanto riguarda le aree sensibili riferibili ai reati transnazionale, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali come:

- Processo di valutazione dell'affidamento della Clientela
- Rapporti commerciali con i grandi Clienti
- Comunicazioni all'esterno
- Gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari

19.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che gli organi e le funzioni coinvolte si adoperino ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dall'alta direzione al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di un reato transnazionale

19.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri
- Segnalare all'organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari
- Assicurare la ricostruzione delle attività e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi
- Prevedere procedure particolari in aree ad alto tasso di infiltrazione criminale

19.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

20.1 Introduzione e funzione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

La Legge n. 9/2013 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs.n.231/2001 a nuove fattispecie di reato, esclusivamente per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

20.2 Criteri per la definizione della responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del Codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- Che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- Sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

20.3 Le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 12 L n.9/2013

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

L’azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti dall’Art.12 L n.9/2013 in tema di responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

Detto articolo prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano nel loro interesse o a loro vantaggio i reati previsti dall’Art. 12 della L. n. 9/2013

20.3.1 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (Art. 440 c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque altera la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei lasciando loro l'apparenza originaria o forma ex novo un alimento con l'apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo

L'alimento adulterato o contraffatto non si distingue da quello genuino se non tramite analisi chimico-fisiche. Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

20.3.2 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (Art. 442 c.p.)

A differenza dell’articolo 440 c.p. commette reato chi detiene e pone in commercio sostanze destinate all'alimentazione adulterate o contraffatte da chi ha commesso il precedente reato

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre punti precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

20.3.3 Commercio di sostanze alimentari nocive (Art. 444-ter c.p.)

Il reato è commesso quando si detengono o si pongono in vendita sostanze destinate all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, che non sono state modificate nella loro essenza o create con una composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinate.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

20.3.4 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

A differenza dell’articolo 474 c.p. tale ipotesi di reato non riguarda i prodotti ma l’alterazione e contraffazione dei marchi e segni distintivi o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali ed esteri

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

20.3.5 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, prodotti industriali con la integrale riproduzione in tutta la sua configurazione di un marchio o segno distintivo, o alterati quando la riproduzione è parziale, ma confondibile col marchio o segno originale

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'Art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

20.3.6 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103"

L'interesse tutelato dall'articolo 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceveva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione)

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'articolo 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

20.3.7 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

20.3.8 Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto

20.3.9 Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art 517- quater c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”

20.4 Le attività sensibili relative alle responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

La società, in considerazione dell’attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l’obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell’etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l’attenzione dei Destinatari sull’opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare

In merito alle fattispecie criminosi di cui agli Artt. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) si ritiene che il rischio non sia configurabile nell’attività aziendale in quanto:

- Non vi è sviluppo di nuovi prodotti
- Non vi è ideazione di modello
- Non vi è utilizzo di forme pubblicitarie e di marketing

In merito alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 515 c.p. (Frode nell’esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), si ritiene che non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale

20.5 **Organi e funzioni coinvolte**

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l’azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Funzioni coinvolte

- **Direzione Gestione Finanziaria**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale
- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili**
I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali
- **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**
I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari
- **Ufficio Compliance**
L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo
- **Servizio Rischi e Controlli Permanenti**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dalla azienda

▪ **Servizio Audit**

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo sulle attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, come ad esempio quelle relative agli strumenti finanziari

20.6 Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza che vede coinvolta la divisione Servizi, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner della società di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne
2. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario
- Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza
- Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza
- Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende
- Non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochure o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne
- Marketing per conto dell'azienda del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza autorizzazione;
- Non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza

20.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio)
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza
- Nell'ambito dell'attività di consulenza non utilizzare e divulgare informazioni inerenti processi specifici di terzi, ovvero replicare o utilizzare processi, che siano oggetto di diritti di privativa di terzi
- Prima di porre in essere campagne marketing, assicurarsi che le funzioni preposte all'interno della società, qualora la campagna sia sviluppata internamente dall'azienda, ovvero le agenzie che si occupano per conto di

essa delle citate campagne, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi

20.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

21.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di razzismo e xenofobia

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'articolo 25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

21.2 Criteri per la definizione dei reati di razzismo e xenofobia

Si definisce "razzismo" , in senso lato, un atteggiamento di intolleranza sociale che porta un individuo o un gruppo a non accettare l'esistenza di individui e gruppi con modi di pensare e di agire differenti dai propri, mentre il termine "xenofobia" è un'esasperazione dell'etnocentrismo, cioè della propensione a ritenere che gli usi e i costumi della propria comunità (i cui membri possono anche appartenere a razze diverse) siano superiori a quelli di qualsiasi altra e si concreta in un atteggiamento di forte avversione verso i membri delle altre comunità.

L'art.5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI- (giustizia e affari interni) sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale) ha inserito nel D.Lgs.n.231/01 l'articolo 25-terdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia

21.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

L'azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia introdotti ai sensi dell'Art.5 Legge 20 novembre 2017, n. 167 in tema di misure contro i reati di cui sopra.

La stessa legge ha poi aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art. 25-terdecies” Reati di razzismo e xenofobia” specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all'Art. 25-terdecies

21.3.1 Reati di razzismo e xenofobia (Sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dall'Art.25-terdecies)

Il nuovo articolo 25-terdecies, inserito dall'articolo 5 della Legge 167/2017 all'interno del D.Lgs.n.231/2001 per disciplinare la lotta «contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato e sostituito dagli Artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

21.3.2 Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018)

I nuovi articoli 604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018, (che ha pure abrogato l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) recitano.

Art. 604-bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L'Art. 604-ter (circostanza aggravante).

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

21.4 Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili:

▪ **Primo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino

di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente all'estero

▪ **Secondo profilo**

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente in Italia

Attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo

L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- La discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»
- La discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»

21.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano

essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a Imprenditori locali, nei paesi di razza, etnia, nazionalità o religione diversa
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale di razza, etnia, nazionalità o religione diversa
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
- Attività di selezione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi

21.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

21.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» a causa della razza, etnia, nazionalità o religione
- Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»

21.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adequatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

22.1 Introduzione e funzione della parte speciale di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'Art. 25-quaterdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

22.2 Criteri per la definizione di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Nella definizione del reato suddetto si usa l’espressione «manipolazione di competizioni sportive» facendo riferimento non soltanto agli «incontri» – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva al fine di interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Gli stessi indebiti vantaggi ottenibili con l’esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L’articolo 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) ha inserito nel D.Lgs.n.231/01 l’articolo 25-quaterdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di “frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”

22.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

L’azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

La presente Parte Speciale si riferisce alla “frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 con l’Art. 25-quaterdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto inerenti al reato di cui sopra. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all’Art. 25-quaterdecies

22.3.1 Frode in competizioni sportive (Art.1 L.401/1989)

L’Art. 1 L 401 /1989 modificato dal decreto legge 22 agosto 2014, n.119 così recita:

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o

ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».

22.3.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art.4 L.401/1989)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. (Comma così modificato prima dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e, infine, dal comma 23 dell'art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88)

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. (Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. (Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388)

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di

apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. (Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 539 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266)

22.4 Le attività sensibili relative ai reati di frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'articolo 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le condotte della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-quaterdecies del D.Lgs.n.231/2001.

In merito alla frode in competizioni sportive In un primo momento si auspicò di reprimere tali condotte mediante norme di diritto sportivo che proibissero espressamente ai tesserati di scommettere allo scopo di trarne profitto; in un secondo tempo, il Legislatore italiano, con la normativa L. 401/1989, decise di intervenire sul piano statale, introducendo una specifica legge che elevava a rango di illeciti penali le condotte di cui sopra, al fine di contrastarne e reprimerne la frequenza.

Le società sportive possono rispondere delle condotte illecite di frode sportiva poste in essere dai propri affiliati, solo sul piano disciplinare, in quanto i regolamenti di giustizia sportiva di ciascuna federazione prevedono disposizioni volte a sanzionare i club che “consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.”

La normativa (Art.1 L.401/1989) tende pertanto a reprimere condotte illecite volte a nuocere, il più delle volte, interessi finanziari pubblici e che possono costituire i prodromi delle fattispecie di corruzione e di frode

Gli Statuti e i regolamenti federali da parte loro, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione”.

Per l'esercizio abusivo del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, per l'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Coni, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unire, per l'esercizio di giochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati

dall'art. 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, la normativa (Art.4 L.401/1989) tende pertanto a reprimere condotte illecite volte a nuocere, il più delle volte, interessi finanziari pubblici e che possono costituire il manifestarsi delle fattispecie di corruzione e di frode.

22.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall’azienda le seguenti:

- Gestione di attività sportive
- Gestione di attività collegate al mondo dei giochi e delle scommesse
- Attività di selezione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi

22.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

22.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all’assunzione di personale ed al suo impiego in Società

- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi

22.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

23.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

23.2 Criteri per la definizione di reati tributari

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:

- L'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte
- La indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, etc. riguardanti operazioni inesistenti.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha inserito nell'Art.25-

quiquiesdecies il comma 1-bis ” In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell’ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l’imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro**”.

L’applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolenti su scala internazionale.

3.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’Art.25-quiquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Altrettanto dicasi per i delitti di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** al fine di **evadere l’imposta sul valore aggiunto**

I reati inseriti nell’Art.25-quiquiesdecie in una prima fase dall’Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs.n.74**

mentre quelli inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 sono:

- **Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs.n.74/2000**
- **Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs.n.74/2000**
- **Indebita compensazione - Art.10-quater D.Lgs.n.74/2000**

L’ azienda è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall’ Art. 25-quiquiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall’ Art.25-quiquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

Nota.

L’Art.2 del D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto all’Art. 6 del D.Lgs.n.74/2000 il comma 1-bis:

«Art. 6 (Tentativo).

- 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
- 1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'Art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli Artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

23.3.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L’Art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta il testo dell’Art. 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l’aggiunta del comma 2-bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L’Art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si riporta il testo dell’Art. 3 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.3 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L’Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

Si riporta il testo dell’Art. 4 del D.L.gs.n.74

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta

classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.4 Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L’Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte

Si riporta il testo dell’Art. 5 del D.L.gs.n.74

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L’Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell’Art. 8 del D.L.gs.n.74 modificato al comma 1 e con l’aggiunta del comma 2-bis

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- 3....

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.7 Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute

Si riporta il testo dell'Art. 10-quater del D.L.gs.n.74

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte(Art.11 D.Lgs.n.74)

L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione

Si riporta il testo dell'Art. 11 del D.L.gs.n.74 e s.m.i.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella

documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.4 Le attività sensibili relative ai reati tributari

L’Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L’analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’**Art. 25-quinquiesdecies** del D.Lgs.n.231/2001.

Prima dell’introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l’articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l’ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l’intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

23.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall’azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

23.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

23.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate

- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

23.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

24.1 Introduzione e funzione della parte speciale del reato di contrabbando (diritti di confine)

La presente parte speciale si riferisce al reato di contrabbando di cui all'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e specificatamente ai reati sui **diritti di confine (contemplati nell'Art.34 del “Testo unico doganale” decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

24.2 Criteri per la definizione di reato di contrabbando (Art.34 del Testo unico doganale- Diritti di confine)

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del **delitto di contrabbando**, aggiunto con l'Art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai **diritti di confine**

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle

disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell'articolo **Art.34” Diritti doganali e diritti di confine** del “**Testo unico doganale**” Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita:

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

- I dazi di importazione e quelli di esportazione
- I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione
- Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'**Art. 36 “Presupposto dell'obbligazione doganale”** del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

“Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso”.

24.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-sexiesdecies nel D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di contrabbando che interessano i diritti di confine al fine di evadere tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge e in relazione alle operazioni doganali.

La rubrica dell'**Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01** recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il reato previsto dall'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 riguarda appunto i diritti di confine presenti all'**Art. 34 “Diritti doganali e diritti di confine”** del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973, n. 43.

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall'Art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato.

24.4 Testo unico delle legge doganale-TULD e depenalizzazione D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 8

Il TESTO UNICO DELLE LEGGE DOGANALE **TULD** con gli articoli sotto esposti vuole colpire il reato di contrabbando nelle svariate forme e ipotesi in cui può realizzarsi.

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs.n.8 del gennaio 2016 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Le disposizioni contenute in tale decreto hanno determinato la depenalizzazione, incidendo in numerose leggi speciali tra cui il D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.) e s.m.i. che contempla le diverse ipotesi di contrabbando.

Per effetto della depenalizzazione operata le ipotesi di contrabbando di cui agli Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, costituiscono ormai in toto illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 (Art. 1, comma 6, D.Lgs.n.8/2016).

24.4.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'Art. 16 del D.P.R.43.

Art.16. (Passaggio della linea doganale).

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'Art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

Si riporta il testo dell'Art. 282 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- Introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16
- Scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana
- È sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale
- Asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'Art. 90
- Porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine
- Detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

24.4.2 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione, attraverso i laghi di confine, di merci estere senza presentare la documentazione di transito e di importazione alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'Art. 102 del D.P.R.43 intima infatti ai capitani delle imbarcazioni di corredare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale, tranne i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo.

Art. 102. (Arrivi da laghi).

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate

direttamente e presentate alla dogana omonima.
Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.
Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Si riporta il testo dell’Art. 283 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) Che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo
 - b) Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
- Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

24.4.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)

La fattispecie di reato, a differenza della precedente per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare, si configura a carico del capitano della nave nel non rispetto delle indicazioni contenute: nella sezione terza” Arrivi da mare” del D.P.R.43
Art.104 (Divieti di approdo e di sosta delle navi)
Art.105 (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)
Art.106 (Requisiti del manifesto del carico)
Art.107 (Presentazione del manifesto del carico)
Art.108 (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere)
Art.109 (Termine per la consegna del manifesto)
Art.110 (Effetti della mancanza del manifesto)
Art.111 (Sbarco e presentazione delle merci)
Art.112 (Trasbordo delle merci)

nella sezione seconda “Uscita per via di mare” del D.P.R.43:
Art.120 (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali)
Art.121 (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validità trimestrale)
Art.122 (Stazza netta delle navi)
e in altre disposizioni del D.P.R.43
Art.129 (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili)
Art. 141 (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere)
Art.146 (Spedizione di merci in transito)
Art.16 (Passaggio della linea doganale)
Art.30 (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)
Art.254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

Si riporta il testo dell’Art. 284 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore
 - b) Che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'Art. 16, salvi i casi di forza maggiore
 - c) Che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto
 - d) Che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali
 - e) Che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione
 - f) Che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'Art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
- Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

24.4.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)

La fattispecie di reato si configura a carico del comandante dell'aeromobile nel non rispetto delle indicazioni contenute negli Artt. 114,115,116 e 124 del D.P.R.n.43.

Art. 114. Atterraggi forzati degli aeromobili

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 115. Obbligo del manifesto del carico

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti del manifesto del carico al passaggio del confine, salvi i casi di esonero

Il manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il giornale di rotta prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto dello Stato, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'Art. 124

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 116 Requisiti del manifesto del carico

Il manifesto del carico deve indicare:

a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile

b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto

c) il luogo di provenienza

d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci

e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti

f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purché non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana e, in ogni caso, agli effetti del presente testo unico si considera come non presentato.

Art. 124 Manifesto e permesso di partenza

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale dello Stato, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima dev'essere da lui esibito al direttore dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

Si riporta il testo dell'Art. 285 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) Che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto

b) Che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali

c) Che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali

d) Che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'Art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

24.4.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)

La fattispecie di reato si configura a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'Art. 2 D.P.R.n.43, depositi di merci estere soggette a diritti di confine non previamente autorizzati o di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Nella definizione di “territori extra-doganali” rientrano i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano, e sono assimilati i depositi franchi di cui agli Artt. 164,166,132, 254 del TULD.

Art. 2 (Territorio doganale e territori extra-doganali)

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'Art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale

È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato

I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali

Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli Artt. 132, 164, 166 e 254

Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'Art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'Art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 164 (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi)

I depositi franchi menzionati nell'Art. 2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero

L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.

Art. 166 (Istituzione ed esercizio dei punti franchi)

I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'Art. 164

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale

Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente Art. 152, primo comma

Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'Art. 165 per i depositi franchi.

Art. 132 (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)

I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di ricupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti

Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente

Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonché fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

Art. 254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati

La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. É altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima o doganale estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie [95]

Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinata all'osservanza di particolari norme o condizioni

Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'art. precedente

Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

Si riporta il testo dell'Art. 286 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'Art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

24.4.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)

La fattispecie di reato si configura a carico dell'importatore che non destina dolosamente le merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni consistenti appunto nella riduzione del dazio, alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

Il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è essere assoggettata a dazio ridotto a causa del loro utilizzo particolare è disciplinato dall'Art.82 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 19)

Articolo 82 C.D.C.

1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l'applicazione del dazio all'importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti

2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90.

Art. 140 (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento

Il trattamento di cui al comma precedente non può essere concesso se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto la vigilanza finanziaria ed assoggettati, agli effetti del primo comma, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero

Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Si riporta il testo dell'Art. 287 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'Art. 140.

24.4.7 Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)

La fattispecie di reato si configura a carico di un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'Art. 150 D.P.R.n.43 o tali merci non risultano dichiarate nei registri contabili del deposito doganale Art. 105 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 19)

Art. 150 (Entrata delle merci in deposito)

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'Art. 57.

Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese.

Articolo 105 C.D.C (Contabilità di magazzino)

La persona indicata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilità di magazzino non è necessaria quando un deposito pubblico è gestito dall'autorità doganale. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, l'autorità doganale può rinunciare alla contabilità di magazzino quando le responsabilità di cui all'articolo 101, lettere a) e/o b) incombono esclusivamente al depositante e le merci sono vincolate al regime in base ad una dichiarazione scritta nel quadro della procedura normale o ad un documento amministrativo, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 99 C.D.C. (Deposito doganale)

Il deposito doganale può essere un deposito pubblico o un deposito privato. Si intende per:

-deposito pubblico un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci

-deposito privato un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario

Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale. Il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.

Si riporta il testo dell'Art. 288 del D.P.R.43:

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

24.4.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)

Si riporta il testo dell'Art. 289 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Nota. Si intende per cabotaggio la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.

24.4.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)

Si riporta il testo dell'Art. 290 del D.P.R.43:

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

24.4.10 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)

La fattispecie di reato si configura nelle fasi di temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione e riesportazione di merci e finalizzata esclusivamente all'evasione dei diritti di confine.

(Esempio un modo fraudolento senza alcuna manipolazione delle merci è importare temporaneamente beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportare beni inferiori per qualità o per valore

commerciale)

Si riporta il testo dell'Art. 291 del D.P.R.:

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

24.4.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)

La fattispecie di reato si configura nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'Art. 291-bis:

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

24.4.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)

La fattispecie di reato si configura se nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi sono correlati altre circostanze o comportamenti delittuosi sotto descritti

Si riporta il testo dell'Art. 291-ter:

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata [c.p. 64].
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando:
 - a) Nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato
 - b) Nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia
 - c) Il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione
 - d) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità
 - e) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

24.4.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)

La fattispecie di reato si configura quando più persone si associano per commettere i delitti previsti dall'articolo 291-bis consistenti nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'Art. 291-quater:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò

- solo, con la reclusione da tre a otto anni
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

24.4.14 Altri casi di contrabbando (Art. 292)

Si riporta il testo dell’Art. 292 del D.P.R.:

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

24.4.15 Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

Si riporta il testo dell’Art. 295 del D.P.R.:

- 1.Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
- 2.Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni:
- a) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata
 - b) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia
 - c) Quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione
 - d) Quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.
3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 49.993,03 Euro.

24.5 Le attività sensibili relative ai reati di diritti di confini

L’Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L’analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Con l’Art.25-sexiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati per l’evasione dei diritti di confine.

Le aree a rischio "diretto" coprono l’intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle di enti che svolgono attività di natura industriale, specie se importa frequenti scambi commerciali con l'estero o le Società di servizi che operano nei settori dei trasporti e delle spedizioni transfrontaliere.

24.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano

essere, le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

24.7 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

24.8 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l’esistenza nell’impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

24.9 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati per l’evasione dei diritti di confine in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

MOGC 231 – ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Indice generale della sezione

“Modulo/Tabella per l’analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01”	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01, L.146/2006 e Art.12 L 9/2013
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-novies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-decies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-undecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-terdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quaterdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquesdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexiesdecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 26
-	Tabella per analisi dei rischi – L.n.146/2006
-	Tabella per analisi dei rischi – Art.12 L.n.9/2013

1.0 - Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio per Articoli 231

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che mettono in relazione alcuni articoli rilevanti del D.Lgs.n.231/01 ai fattori di rischio possibili ed ai relativi articoli di legge relativi.

Nella tabella sono indicati:

- Il riferimento all’Articolo del D.Lgs.n.231/01
- Il possibile reato che si commetterebbe violando l’articolo
- Il tipo/fattore di rischio che comporterebbe la violazione dell’articolo
- Il riferimento agli articoli del Codice Penale e Civile connessi
- Un campo annotazione, da utilizzare per identificare il processo che è a rischio reato
- Il riquadro dove indicare l’indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso
- Il riquadro dove indicare l’indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l’organizzazione
- Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l’indice del rischio che il reato in questione comporterebbe
- Il riquadro dove il responsabile che l’azienda ha designato per l’analisi preliminare dei rischi può indicare le azioni da adottare o adottare per prevenire la commissione del reato

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell’Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019 e da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode in agricoltura	Art. 2 L.898 23 dicembre 1986	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea	Art. 640, comma 2, n. 1 c. p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n. 7 del 15/01/16	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7del 15/01/16	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 e modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.	Modificato dall’Art. n5 della L.n.69 del 27/05/15	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis.1 c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 modificato da L. n.43 del 21 Maggio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	Art. 7, D.L. n. 152 del 13.05. 1991	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90	Modificato dall’Art.4, c.1, lett.b del D.Lg. n.202 del 29/10/16	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316.c.p modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...ne	Corruzione di persone incaricata di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Abuso d'ufficio	Art. 323-bis c.p.	Articolo inserito dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	Art. 461 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Turbata libertà dell’industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Frodi contro l’industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Frode nell’esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	Art. 517-quater c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull’assemblea	Art. 2636 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazioni sovversive	Art. 270 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art.270-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art. 270-bis.1 c.p.	Aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Assistenza agli associati	Art. 270-ter c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270-quater c.p.	Modificato dal DI 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Art. 270-quater 1 c.p.	Modificato dal DI 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Addestramento e attività con finalità di terrorismo anche internazionali	Art. 270-quinquies c.p.	Modificato dal DI 7 e Legge 43/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-quinquies.1 c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1,lett.a, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Art. 270-quinquies.2 c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1,lett.a, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270-sexsies c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Atto di terrorismo nucleare	Art. 280-ter c.p.	Articolo inserito dall'Art.4, comma 1,lett.c, L.153 del 28 Luglio 2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Sequestro di persona a scopo di coazione	Art. 289-ter c.p.	Articolo inserito dall'Art.2D.Lgs.n.21, del 01 marzo 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato	Art. 302- c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione	Artt. 304 e 305 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Artt. 306 e 307 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra	Artt.1- 2 Legge n.342 del 10 maggio 1976	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Impossessamento, dirottamento e distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave	Art.3 Legge n.422 del 28 dicembre 1989	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Pentimento operoso	Art.5 D.Lgs.n.625 del 1979	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	-	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art.2 della convenzione di New York	Previsti dall'Art.2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601-bis c.p.	Inserito dalla legge 236 di 11 dicembre 2016 e modificato da D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603-bis c.p.	Modificato dalla L. n.199 del 29 ottobre 2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Adescamento di minorenni	Art. 609-undecies c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tortura	Art. 613-bis c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613 ter c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall’Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall’Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art.	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice	Note	P	D	R	Azioni adottate
-----------	-----------------	--------------------	-------------	------	---	---	---	-----------------

D.Lgs.n.231/01			Penale/Civile					
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva applicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 1	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Art. 171-ter L. n.633 22/04/41	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti	Art. 171-septies L. n.633 22/04/41	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 D.Lgs.n.202/07	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 D.Lgs.n.202/07	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter,5 del	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

			D.Lgs.n.286/98					
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Art. 22 D.Lgs.n.286/98	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Costo medio di rimpatrio	Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98		1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Illeciti amministrativi degli enti in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto legge n. 119 del 22 agosto 2014	Art. 25 quaterdecies inserito dalla L. n.39 del 3 maggio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quaterdecies			Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	Art. 25 quaterdecies inserito dalla L. n.39 del 3 maggio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni ad
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni ad
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni ad
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgsn.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	(Art.282, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	(Art.283, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	(Art.284, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	(Art.285, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	(Art.286, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nelle zone extra-doganali	(Art.287, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	(Art.288, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	(Art.289, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.290, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	(Art.291, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-bis, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973).	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(Art.291-ter, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art.291-quater, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Altri casi di contrabbando	Art.292, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	Circostanze aggravanti	Art.295, Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	5	5	Indicare le azioni adottate

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	Delitti tentati	Art.56 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

L. 146/2006	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art.12 comma 3, 3-bis,3-ter e 5 del TU di cui al D.Lgs.n.286 del 25 /7/98	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 del testo unico di cui al DPR n.309 del 9/10/90	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-	Art. 291 quater del testo unico di cui al DPR n.43 del 23 /01/73	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Favoreggiamento personale	Art.378 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione per delinquere	Art.416 c. p.	Articolo modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Associazione di tipo mafioso	Art.416-bis c. p.		1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Circostanze aggravanti e attenuanti	Art.416-bis.1 c. p.	Inserito da D.Lg.n.21 del 1/03/2018	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L.n.146/2006	Reati transnazionali	Operazioni sotto copertura	Art. 9 L.n.146 del 16 Marzo 2006	Articolo modificato dalla legge n. 3 del 9 Gennaio 2019	1	5	5	Indicare le azioni adottate

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Art.440 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Art.442 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Commercio di sostanze alimentari nocive	Art.444-ter c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci	Art. 517 c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517-quater c. p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate

MOGC 231 – ANALISI DEI RISCHI PER PROCESSO

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Indice generale della sezione

Modulistica 231: “Matrice del calcolo indice rischi per processo”	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale
2.0	Tabella per la definizione delle priorità di intervento
AR1	Tabella per analisi dei rischi – Processo 1 di 9 : Processo di Gestione delle risorse umane
AR2	Tabella per analisi dei rischi – Processo 2 di 9 : Processo commerciale e relazioni con il territorio
AR3	Tabella per analisi dei rischi – Processo 3 di 9: Processo di approvvigionamento
AR4	Tabella per analisi dei rischi – Processo 4 di 9: Processo di gestione dei sistemi informativi
AR5	Tabella per analisi dei rischi – Processo 5 di 9: Processo amministrativo e finanziario
AR6	Tabella per analisi dei rischi – Processo 6 di 9: Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici
AR7	Tabella per analisi dei rischi – Processo 7 di 9: Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo ed ambientale in cui sia parte la P.A.
AR8	Tabella per analisi dei rischi – Processo 8 di 9: Processo di gestione dei rapporti con la P.A. per l’ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative
AR9	Tabella per analisi dei rischi – Processo 9 di 9: Processo di gestione dei rapporti con Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestione e smaltimento dei rifiuti

1.0 Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale

Di seguito sono indicate alcune tabelle di supporto al consulente che deve effettuare una valutazione dei rischi di ciascun processo aziendale finalizzata alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.n.231/01

Nella tabella sono indicati:

- Il processo da analizzare
- Il riferimento allo specifico articolo del D.Lgs.n.231/01
- Il possibile reato
- L’esatto e corrispondente articolo del Codice civile o penale che potrebbe essere infranto
- Il riquadro dove indicare l’indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso
- Il riquadro dove indicare l’indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l’organizzazione
- Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l’indice del rischio che il reato in questione comporta per il processo esaminato
- Il riquadro dove indicare il responsabile che l’azienda ha designato per la tenuta sotto controllo dello specifico aspetto

2.0 Tabella per la definizione delle priorità di intervento

Le tabelle seguenti, da adattare naturalmente alla realtà a cui si sta lavorando, sono utili per definire le priorità di intervento a seconda dell’indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore “Probabilità” per il valore del “Danno” (PXD)

	Probabilità “P”	Danno “D”	Valore		P x D	1	2	3	4	5
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5		1	1	2	3	4	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4		2	2	4	6	8	10
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3		3	3	6	9	12	15
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2		4	4	8	12	16	20
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1		5	5	10	15	20	25
					Se P x D	0 – 5	Nessuna azione			
					Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno			
					Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese			
					Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni			

Analisi dei rischi

Processo n. 1 di 9: Processo di gestione delle risorse umane

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p. -Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. - Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >

Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art 613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p. - Art 378 c. p. - Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 2 di 9: Processo commerciale e relazioni con il territorio

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p. -Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >

Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art 613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p.- Art 378 c. p.- Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 3 di 9: Processo di approvvigionamento

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.- Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c.-Art. 2633 c.c.- Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p. -Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art 613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >

Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) -bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p.- Art 378 c. p.- Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 4 di 9: Processo di gestione dei sistemi informativi

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. -Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p.-Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art 613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 171 comma 1 lett. a) -bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p.- Art 378 c. p.- Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 5 di 9: Processo amministrativo e finanziario

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p. -Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art. 609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art 613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 171 comma 1 lett. a) -bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >

Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p.- Art 378 c. p.- Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 6 di 9: Processo di gestione degli investimenti e delle spese finanziati con fondi pubblici

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c.- Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c.- Art. 2629 c.c.- Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c.-Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p. -Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art 613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) -bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >

Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p.- Art 378 c. p.- Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 7 di 9: Processo di gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p.-Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art 613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 171 comma 1 lett. a) -bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p-	1	5	5	< specificare >

		Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93				
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p. - Art 378 c. p.- Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 8 di 9: Processo di gestione rapporti con P.A. per ottenimento licenze o autorizzazioni

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p. -Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art.613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 171 comma 1 lett. a) -bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >

Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p. - Art 378 c. p. - Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >

Analisi dei rischi

Processo n. 9 di 9: Processo di gestione dei rapporti con enti pubblici per la gestione e smaltimento dei rifiuti

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c. p. - Art. 316-ter c. p. – Art.356 c.p. – Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c. p. - Art. 640-bis c. p. – Art. 640-ter c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c. p. - Art. 615-ter c. p. - Art. 615-quater c. p. - Art. 615-quinquies c. p. - Art. 617-quater c. p. - Art. 617-quinquies c. p.- Art. 635-bis c. p. – Art. 635-ter c. p. - Art. 635-quater c. p.-Art. 635-quinquies c. p. - Art. 640-ter c. p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c. p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c. p. - Art. 416-ter c. p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c. p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c. p. p. -Art. 314 c. p. –Art.316 c. p. - Art. 317 c. p. - Art. 318 c. p. -Art. 319 c. p. - Art. 319-bis c. p. - Art. 319-ter c. p. - Art. 319-quater c. p. - Art. 320 c. p. - Art. 321 c. p. - Art. 322 c. p. - Art. 322-bis c. p. - Art. 322-quater c. p. - Art. 323 c. p. -Art.346-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c. p. - Art. 454 c. p. - Art. 455 c. p. - Art. 457 c. p. - Art. 459 c. p. - Art. 460 c. p. - Art. 461 c. p. - Art. 464 c. p. - Art. 473 c. p. - Art. 474 c. p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria ed il commercio	Art. 513 c. p. - Art. 513-bis c. p. - Art. 514 c. p. - Art. 515 c. p. - Art. 516 c. p. - Art. 517 c. p. - Art. 517-ter c. p. - Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c.-Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c. p. - Art. 270-bis c. p. -Art.270-bis.1. c. p.- Art. 270-ter c. p. - Art. 270-quater c. p. - Art. 270-quarter 1. c. p. - Art. 270-quinquies c. p. - Art. 270-quinquies 1. c. p. - Art. 270-quinquies 2. c. p.-Art. 270-sexies c. p. - Art. 280 c. p. - Art. 280-bis c. p. - Art. 280-ter c. p. -Art. 289-bis c. p. - Art. 289-ter c. p. - Art. 302 c. p. - Art. 304 c. p. - Art. 305 c. p. - Art. 306 c. p. - Art. 307 c. p - Artt.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c. p. - Art. 600-bis c. p. - Art. 600-ter c. p. - Art. 600-quater c. p. - Art. 600-quarter.1 c. p. - Art. 600-quinquies c. p. - Art. 601 c. p.– Art.601.bis c. p.- Art. 602 c. p. - Art. 603-bis c. p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c. p.- Art.613-ter	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	1	5	5	< specificare >
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c. p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Autoriciclaggio	Art. 648 c. p. - Art. 648-bis c. p. - Art. 648-ter c. p.-Art. 648- ter.1 c. p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2– L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-septies – L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies – L. 22/04/41 n. 633	1	5	5	< specificare >
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c. p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c. p. L.n.68 22/05/15- Art.452-octies c. p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c. p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 727-bis c. p. - Art. 733-bis c. p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06 Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	1	5	5	< specificare >
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98- Art. 22 D.Lgs.n.286/98- Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	1	5	5	< specificare >

Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	5	5	< specificare >
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt.282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,291-bis,291-ter,291-quater, 292,295 Testo unico n.43 del 23 gennaio 1973)	1	5	5	< specificare >
Art. 26	Delitti tentati	Art.56 c. p.	1	5	5	< specificare >
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c. p.- Art 378 c. p.- Art 416 c. p.- Art 416-bis c. p.-Art. 416-bis.1 c. p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	1	5	5	< specificare >
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c. p. - Art. 442 c. p. - Art. 444-ter c. p. - Art. 473 c. p.- Art. 474 c. p. - Art. 515 c. p. – Art. 516 c. p. – Art. 517 c. p. Art. 517-quater c. p.	1	5	5	< specificare >